



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

1972 – 1987: commessa ai Grandi magazzini di Valle Padana (abbigliamento), Via Facino Cane a Casale Monferrato (distanza dallo stabilimento Eternit 1730 metri, dal magazzino 720 metri).

1987 – 1997: coltivatrice diretta. Viene riferito l'uso di filtri con amianto per la filtratura del vino e la presenza di tettoie con coperture in lastre di cemento amianto: alla vittima è capitato di spostare lastre per passarle agli addetti che riparavano quelle danneggiate, e di usare qualche lastra per proteggere dalla pioggia dei materiali.

1998 – 2006: condizione non professionale.

2007 – 2007: centralinista Call center per Telecom.

2008 – 2010: educatrice presso la Cooperativa Soc. Prospettive Educative, Asili nido e scuole materne Casale Monferrato.

Non si rilevano esposizioni familiari o domestiche.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica emerge quanto segue.

Azienda Ospedaliera Santo Spirito di Casale Monferrato

APR: Ipertensione arteriosa

APP: comparsa di dispnea ingravescente e febbre in giugno 2014

19.06 RX torace: opacamento completo dell'ambito polmonare di sinistra con dislocazione controlaterale di mediastino e trachea riferibile in prima ipotesi a versamento pleurico massivo

19.06.2014 ricovero in DH Pneumologia per versamento pleurico sx

19.06 toracentesi

19.06 esame citologico, diagnosi: presenza di elementi mesoteliali raccolti in formazioni papillari

24.06 TAC torace: a sx si documenta versamento pleurico che oblitera completamente l'emitorace con conseguente atelettasia del polmone. Esso è sostenuto da millimetrici ispessimenti lineari iperdensi per patologia impregnazione di mdc che interessano la pleura mediastinica, parietale circonferenziale e diaframmatica. Non si osservano segni di estensione transtoracica e/o trans diaframmatica di malattia né a livello del tessuto adiposo del mediastino...

Conclusioni: neoplasia pleurica a sinistra



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

26.06. toracosopia transpleurica: la pleura parietale sinistra si presenta ispessita con superfici irregolare ricoperta diffusamente da micronodulazioni traslucide. Anche la pleura diaframmatica mostra la superficie irregolare con micronodulazioni sparse

26.06 esame citologico, diagnosi: presenza di elementi mesoteliali raccolti in formazioni papillari

26.06 esame istologico, diagnosi; mesotelioma epiteliomorfo.

04.07 dimissioni, diagnosi: mesotelioma epiteliomorfo pleurico sinistro

Ospedale Maggiore della Carità Novara

15.07.2015 ricovero per decompressione cavo pleurico e pleurodesi chimica.

Azienda Ospedaliera Santo Spirito di Casale Monferrato

03.007.2015 Angio TAC e TAC torace: netta progressione di malattia dimostrato dall'incremento della retrazione dell'emitorace di sinistra, dall'estensione dei noti ispessimenti pleurici, patologia coinvolgenti diffusamente la pleura parieto-costale, scissurale, diaframmatica e mediastinica. Gli ispessimenti pleurici di maggiori dimensioni si localizzano sul versante mediastinico anteriore ...infiltrazione della parete toracica.

Esami cito/istologici:

CK 8/18: +; CEA: -; VIM: +; BERE4: -; HBME1: +; CAL: +; CD65: -; CROMOGRANINA: -; SINAPTOFISINA: -.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno così concluso:

*“IL QUADRO CLINICO/STRUMENTALE, IL QUADRO MORFOLOGICO E IMMUNOISTOCHEMICO SONO CONCORDI E L'IMMUNOISTOCHEMICA È SUFFICIENTE PER UNA DIAGNOSI DI MESOTELIOMA PLEURICO EPITELIOIDE. La carenza di un marcatore negativo diverso da ESA, rende il MESOTELIOMA PROBABILE (B)”.*

I CC.TT. della Difesa, a seguito di una valutazione esclusivamente preanalitica, in ragione dell'indisponibilità dei campioni e di tutti i marcatori eseguiti, concordano con le conclusioni alle quali sono pervenuti i CC.TT. del P.M.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Ritiene la Corte, alla luce dei già esaminati criteri di valorizzazione delle metodologie di indagine medico-diagnostica e considerato il merito della discussione sul caso concreto, che debbono condividersi le caute conclusioni espresse comunemente da tutti i CC.TT. nel senso di un giudizio di probabilità di mesotelioma.

Pertanto, non potendosi confermare con assoluta certezza la riconducibilità del decesso di SOLDI Daniela a mesotelioma pleurico, l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

**380. SPADARO VINCENZO**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 3/1/1945. Decesso il: 20/11/2014.

Diagnosi 28/11/2012.

Patologia: mesotelioma maligno bifasico della pleura

Storia abitativa

Dal 1945 al 1953 (1968, secondo il certificato di residenza storico) Rosolini (SR).

Dal: 10/4/1968 Al: 6/10/1971 Casale Monferrato, Regione Martinetto 19 (Caserma Mazza), Via Rota 19. Durata del periodo: 3 anni. *Distanza dallo stabilimento: 2335 metri Distanza dal magazzino: 746 metri.*

Dal: 6/10/1971 Al: 24/10/1971 Casale Monferrato, Via Magnocavallo 26. Durata del periodo: 18 giorni. *Distanza dallo stabilimento: 1461 metri Distanza dal magazzino: 790 metri.*

Dal: 24/10/1971 Al: 28/4/1976 Casale Monferrato, Piazza Rattazzi 9. Durata del periodo: 5 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1452 metri Distanza dal magazzino: 805 metri.*

Dal: 28/4/1976 Al: 26/4/1983 Casale Monferrato, Via delle Viole 17. Durata del periodo: 7 anni. *Distanza dallo stabilimento: 2415 metri Distanza dal magazzino: 1257 metri.*

Dal: 26/4/1983 Al: 20/11/2014 Casale Monferrato, Via Donizetti 6. Durata del periodo: 31 anni. *Distanza dallo stabilimento: 2176 metri Distanza dal magazzino: 760 metri.*

Storia lavorativa

1963 – 1999: militare di carriera, di stanza a Casale Monferrato dal 1968 al 1996 circa. Ufficiale addetto alla direzione dei servizi di gestione della caserma ('Minuto mantenimento').



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Non si rilevano esposizioni familiari o domestiche.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica emerge quanto segue.

Azienda Ospedaliera Santo Spirito di Casale Monferrato

APR: ipertensione arteriosa da circa 10 anni, diabete mellito tipo 2 pregresso intervento di rivascularizzazione con by pass iliaco femorale bilaterale per arteriopatia obliterante, pregressa pancreatite acuta.

APP: dispnea ingravescente dal 10. 2012.

19.11.12 RX torace ipodiafania da versamento pleurico che occupa pressoché completamente l'emi ambito polmonare di sinistra.

21.11.12 ricovero per versamento pleurico.

21.11 RX torace: a sinistra si documenta abbondante falda di versamento pleurico che risale sino all'arco laterale della IV costa con atelettasia del parenchima limitrofo. Non evidenti alterazioni pleuro-parenchimali in atto a dx.

21.11 toracentesi.

21.11 esame citologico, diagnosi: presenza di elementi mesoteliali raccolti in formazioni papillari.

27.11 TAC torace: Si conferma il reperto radiografico di massivo versamento pleurico a sn con collasso della lingua e del lobo medio. Da tale lato si rilevano sottili ispessimenti pleurici diffusi, caratterizzati da modesta impregnazione contrastografica, più evidenti in corrispondenza degli sfondati costofrenici di più probabile natura evolutiva. Non si rilevano lesioni parenchimali addensanti focali bilateralmente. In sede mediastinica sono presenti piccole formazioni linfonodali con diametro massimo di 1 cm in corrispondenza della finestra aorto – polmonare

28.11 toracosopia transpleurica: la pleura parietale si presenta diffusamente ispessita con nodulazioni multiple di varie dimensioni ... pleura viscerale apparentemente indenne

28.11 esame citologico, diagnosi: reperto citologico sospetto per neoplasia mesoteliale

28/11/esame istologico, diagnosi: mesotelioma bifasico maligno.”

05.12 dimissioni, diagnosi: tumori maligni della pleura, non specificati



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Altre patologie: diabete tipo II scompensato con complicazioni renali

19.06.2013 TAC torace: segni di progressione di malattia con incremento della retrazione dell'emitorece di sn, che sottende la presenza di estesi ispessimenti pleurici patologici coinvolgenti diffusamente la pleura circonferenziale, mediastinica, diaframmatica. Segni di estensione infiltrativa alla parete toracica, al mediastino, al pericardio, al diaframma.

Conclusione: segni di progressione di malattia con estensione dei noti ispessimenti pleurici patologici a sin che coinvolgono in modo circonferenziale la pleura circonferenziale, diaframmatica con infiltrazione del mediastino, della parete toracica del diaframma

10.07.2013 TAC torace: ampia falda di versamento pleurico a sinistra, dello spessore massimo di 10 cm

14.06.13 RX torace: Comparsa di estesa falda di idroplx in emitorece di sn. Il livello liquido si pone in corrispondenza del soma di T8. Collasso completo del polmone di sinistra a ridosso del pericardio e del mediastino omolaterale. Minimo spostamento del mediastino a sinistra, Minima iperespansione compensatoria del polmone destro, senza addensati parenchimali e/o pleurici a carattere evolutivo.

27.08.13 RX torace: presenza di port a cath ...si conferma la presenza di falda di idroplx a carico dell'emitorece sinistro con collasso del polmone all'ilo

Settembre – ottobre 2014 seguito presso DH Terapia antalgica per terapia del dolore cronico.

Esami cito/istologici:

CK8/18: positivo; CK5/6: positivo; Vimentina: positiva; Calretinina: positiva; HBME1: positiva; CEA: negativo; BEREPA4: negativo.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi di MESOTELIOMA PLEURICO BIFASICO. MESOTELIOMA CERTO.

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in ragione della disponibilità di un set di marcatori validati ed attuali in numero congruo.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di SPADARO Vincenzo sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di SPADARO Vincenzo all'esposizione dovuta alla condizione abitativa e ambientale del predetto, stante la ridotta distanza dell'abitazione e dei luoghi di lavoro sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

L'indicata esposizione lavorativa dovuta all'esercizio dell'attività lavorativa come militare è dubbia, in quanto legata semplicemente all'esistenza di manufatti e coperture in amianto della caserma che, tuttavia, trovandosi in posizione sopraelevata e in incerte condizioni di conservazione, non possono aver costituito una fonte certa ed effettiva di esposizione della vittima a fibre di amianto aero disperse.

Premesso che, nel caso di specie, va pacificamente esclusa ogni condizione di rischio espositivo correlata all'esercizio di attività lavorativa a potenziale contatto diretto con amianto, per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono in aree di battuto o polverino poste alla distanza di centinaia di metri dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Può concludersi che la prolungata esposizione di SPADARO Vincenzo all'emissione di polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che la condusse al decesso.

**382. STARA ANNA MARIA**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 29/10/1930 Decesso il: 26/2/2014.

Diagnosi 15/01/2014.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Non è stato possibile effettuare l'intervista diretta. Il figlio (Crocco Michele) ha fornito alcune limitate informazioni telefoniche.

Storia abitativa

Dal: 21/9/1945 Al: 1951 Casale Monferrato. Iscritta per trasferimento da Vogogna (VB), indirizzo di residenza non registrato. *L'intero abitato centrale di Casale Monferrato giace a meno di 2500 metri di distanza dallo stabilimento.*

Dal: 1951 Al: 18/8/1971 Casale Monferrato, Corso Valentino 205. Durata del periodo: 20 anni. *Distanza dallo stabilimento: 2000 metri Distanza dal magazzino: 893 metri.*

Dal: 18/8/1971 Al: 26/2/2014 Casale Monferrato Via Monteverde 14 Durata del periodo: 43 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1274 metri Distanza dal magazzino: 762 metri.*

Storia lavorativa: negoziante di abbigliamento a Casale Monferrato, in C.so Valentino, vicino a P.za Dante.

Esposizione familiare e domestica

La sorella Stara Isolini Sandra e suo marito lavoravano alla Eternit di Casale Monferrato (dai libri matricola risultano: Stara Alessandra, nata 26/1/1933, dipendente dal 1956 al 1959; Isolini Enrico, nato 9/4/1929, dipendente dal 1943 al 1976 e deceduto per asbestosi nel 1976).

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica risulta quanto segue.

Azienda Ospedaliera Santo Spirito di Casale Monferrato

APR: Spondiloartrosi con discopatie multiple e osteoporosi, intervento di colostomia per diverticolite perforata, vasculopatia cerebrale cronica con disturbi mnesici e comportamentali

APP: comparsa di malessere generale e dispnea

06.12.2013 ricovero in Medicina Degenza per riscontro di versamento pleurico massivo a destra  
Notizie del ricovero nella cartella clinica del ricovero del 13.012014: durante la degenza venivano eseguite: toracentesi sia a scopo evacuativo che diagnostico; il citologico sul liquido pleurico mostrava mesoteli raccolti in formazioni papillare mentre la biopsia transtoracica mostra scarso materiale non sufficiente per diagnosi



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

31.12 dimissioni, diagnosi: versamento pleurico destro recidivante di sospetta natura eteroplastica, vascolopatia cerebrale cronica con disturbi mnesici e comportamentali  
13.01.14 ricovero programmato per completamento degli accertamenti  
13.01 RX torace: ulteriore incremento del versamento pleurico massivo a destra  
13.01 toracosopia transpleurica: la pleura parietale sia anteriore che posteriore appare diffusamente ispessita con micronodulazioni sparse, a tratti raccolte a grappolo... Anche la pleura  
viscerale pare ispessita con polmone incarcerato  
15/.01. esame citologico, diagnosi: materiale ematico  
15.01 esame istologico, diagnosi: mesotelioma epitelioide maligno  
16.01 RX torace: dopo la pleuroscopia, buona riduzione del versamento pleurico. Comparsa di idro-pneumo-torace.

Esami cito/istologici:

CK 8/18; CK 5/6: +; VIMENTINA: +; CALRETININA: +; HBME1: +; WT1: +; CEA: -; MOC31: -.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi di MESOTELIOMA PLEURICO EPITELIOIDE. MESOTELIOMA CERTO (A).

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in ragione della disponibilità di un set di marcatori mesoteliali ed epiteliali adeguato e con risultati propri.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di STARA Anna Maria sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di STARA Anna Maria all'esposizione dovuta alla



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

condizione abitativa e ambientale della predetta, stante la ridotta distanza dell'abitazione e del luogo di lavoro (dagli atti risulta, infatti, che la vittima ha lavorato prolungatamente come negoziante di abbigliamento a Casale Monferrato) sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

Premesso che nel caso di specie va pacificamente esclusa ogni condizione di rischio espositivo correlata ad esercizio di attività lavorativa a potenziale contatto diretto con amianto, per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono per lo più in aree di battuto o polverino poste alla distanza di centinaia di metri dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Con riferimento alla presenza di polverino nel sottotetto dell'immobile condominiale dove la vittima aveva abitato dal 1930 al 1931, si ritiene che non possa aver costituito un reale rischio espositivo in quanto nulla si dispone in merito all'epoca del posizionamento del materiale, nonché all'eventuale accesso della vittima in tale area.

A maggior ragione, irrilevante è l'indicata presenza di polverino nel sottotetto di un'abitazione altrui posta a 13 metri di distanza dalla residenza n. 3 della vittima, in quanto collocato in luogo non accessibile e confinato.

Dunque, può concludersi che la prolungata esposizione di STARA Anna Maria all'emissione di polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che la condusse al decesso.

### **383. TASINATO IRMA**

#### **Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 17/1/1929. Decesso il: 14/12/2008.

Diagnosi 8/10/2007.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura.

#### **Storia abitativa**

Dal 17/1/1929 al 1/11/1957 (data di registrazione all'anagrafe di Ticineto) Cartura (PD).



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Dal: 1/11/1957 Al: 1965 Ticineto, Vicolo Trento 26. *Distanza dallo stabilimento: 10353 metri*  
*Distanza dal magazzino: 8446 metri.*

Dal: 1965 Al: 1975 Ticineto, Via Pasino Luigi. *Distanza dallo stabilimento: 10353 metri*  
*Distanza dal magazzino: 8446 metri.*

Dal: 1975 Al: 14/12/2008 Ticineto, Vicolo Trento 26. *Distanza dallo stabilimento: 10353 metri*  
*Distanza dal magazzino: 8446 metri.*

Storia lavorativa

1941 – 1957: lavori agricoli.

1957 – ad anno non precisato: agricoltore a Borgo San Martino.

Da anno non precisato fino alla fine degli anni 80: operaia in una ditta produttrice di accessori auto per conto della FIAT, a Ticineto (dalla certificazione contributiva INPS: si tratta della Tecnogomma Ticinese, con impiego dal 1975 al 1981).

Esposizioni familiari o domestiche

Il marito era muratore dal 1957 al 1987 in un'impresa edile di Ticineto.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica risulta quanto segue.

Ricovero dal 27/08/2007 al 14.09.2007 per accertamenti in versamento pleurico

08/10/2007 biopsia pleurica in pleuroscopia: diagnosi di mesotelioma maligno epiteliomorfo.

Successive toracentesi.

Esami cito/istologici:

CK5/6: positivo; CEA: negativo; Vimentina: positiva; BERE4: negativo; HBME1: positivo;  
Calretinina: positiva.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i cc.tt. del P.M. hanno concluso validando LA DIAGNOSI DI MESOTELIOMA PLEURICO EPITELIOIDE. MESOTELIOMA CERTO (A).

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

ragione della disponibilità di un set di marcatori mesoteliali ed epiteliali adeguato e con risultati propri.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di TASINATO Irma sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Secondo i CC.TT. del P.M., la patologia (mesotelioma maligno pleurico) da cui era affetta TASINATO Irma è riconducibile con certezza all'esposizione ambientale ad amianto riconducibile alla residenza della vittima, posta ad una distanza dallo stabilimento Eternit dallo stabilimento (10 km) che comporta un aumento del rischio di mesotelioma di circa 5 volte.

Ritiene la Corte che la rilevante distanza dell'abitazione della vittima dalle fonti di dispersione derivanti dal ciclo produttivo della Eternit, unitamente all'assenza di informazioni sul vissuto della stessa che possano riscontrare una sua esposizione all'inquinamento ambientale in Casale Monferrato, non consentono di affermare con certezza la sussistenza del fatto.

Ne discende l'assoluzione del prevenuto perché il fatto non sussiste.

**384. TIMOSSÌ VINCENZO**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 19/10/1938 Decesso il: 30/7/2012.

Diagnosi 17/11/2011.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo del peritoneo.

**Storia abitativa**

Dal 1938 al 1942 Casale Monferrato Via Oggero (Palazzina Eternit). La casa era dentro lo stabilimento Eternit di Via Oggero. *Distanza dallo stabilimento: 0 metri Distanza dal magazzino: 1770 metri.*

Dal 1950 al 1999 Casale Monferrato Piazza Martiri della Libertà. *Distanza dallo stabilimento: 1250 metri Distanza dal magazzino: 520 metri.*



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Dal: 1999 Al: 30/07/2012 Casale Monferrato Via Rosselli 7. *Distanza dallo stabilimento: 1844 metri Distanza dal magazzino: 849 metri.*

Storia lavorativa

1961 – 1983: ragioniere presso la Distilleria Magnoberta di Casale Monferrato, in Strada Asti.  
1983 – 1996: impiegato - direttore del personale Biscottificio Bistefani a Casale Monferrato, in strada per Villanova.

Esposizione familiare e domestica

Il padre era custode allo stabilimento Eternit, nel periodo 1938 – 1942. Risulta che gli indumenti da lavoro del padre fossero puliti in casa.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica risulta quanto segue.

Da settembre 2011 aumento del volume addominale e significativo calo ponderale.

03.11.11 angioTC con mdc con diagnosi di carcinosi peritoneale.

17.11.2011 esame istologico da biopsia peritoneale con diagnosi di neoplasia maligna epiteliomorfa.

Due cicli di chemioterapia in data 27.12.2011 e 09.01.2012

Comorbidità: diabete mellito tipo II, psoriasi in terapia topica.

Esami cito/istologici:

CK8/18: positivo; CK5/6: positività focale; Vimentina: positiva focale; Calretinina: positiva, HBME1: positivo; WT1: positivo; CEA: negativo; MOC31: positività focale.

IHC aggiuntiva: BERP4: positivo.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno così concluso: *“IL QUADRO CLINICO/STRUMENTALE, IL QUADRO MORFOLOGICO E IMMUNOISTOCHEMICO SONO COMPATIBILI CON UN MESOTELIOMA PERITONEALE EPITELIOIDE. La positività per il BERP4 però non consente con certezza di fare la diagnosi. MESOTELIOMA PROBABILE (B)”*.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni alle quali sono pervenuti i CC.TT. del P.M.

Ritiene la Corte, alla luce dei già esaminati criteri di valorizzazione delle metodologie di indagine medico-diagnostica e considerato il merito della discussione sul caso concreto, che debbono condividersi le caute conclusioni espresse comunemente da tutti i CC.TT. nel senso di un giudizio di probabilità di mesotelioma.

Pertanto, non potendosi confermare con assoluta certezza la riconducibilità del decesso di TIMOSSO Vincenzo a mesotelioma pleurico, l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

**385. TOCCORI SANDRO**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 15/6/1947. Decesso il: 08/12/2012.

Diagnosi 12/4/2011.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura.

**Storia abitativa**

Dal: 1947 Al: 28/09/1959 Casale Monferrato, Via Trieste 13. *Distanza dallo stabilimento: 2204 metri Distanza dal magazzino: 947 metri.*

Dal: 28/09/1959 Al: 08/12/2012 Casale Monferrato, Via Italo Rossi 34. Durata del periodo: 53 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1399 metri Distanza dal magazzino: 2065 metri*

**Storia lavorativa**

1969 – 1970: perito chimico presso la Ditta Merck, Pavia (produzione farmaci).

1970 – 2007: perito chimico presso l'Istituto sperimentale per la pioppicoltura di Casale Monferrato. Risulta l'uso di reticelle in amianto quando veniva usato il becco Bunsen.

**Esposizione familiare o domestica**

Nel 1955 la pavimentazione del cortile nella casa di via Trieste 13 è stata rifatta con scarti di cemento amianto.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica emerge quanto segue.

23.10.2011-19.04.2011: ricovero c/o DH Pneumologia P.O. S. Spirito di Casale M.to per versamento pleurico.

12.04.2011: ESAME ISTOLOGICO da biopsia pleurica transparietale: mesotelioma epitelioide maligno.”

Successiva chemioterapia a cicli nei periodi maggio-settembre 2011, febbraio-giugno 2012, settembre-novembre 2012.

12.11.2012-28.11.2012: ricovero c/o Oncologia P.O. S. Spirito di Casale M.to per dispnea, dolore e scadute condizioni generali neoplastica.

Esami cito/istologici:

CK8/18: positivo; CK5/6: positivo; Vimentina: positiva; Calretinina: positiva; HBME1: positivo; WT1: positivo; CEA: negativo; MOC31: negativo.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi di MESOTELIOMA PLEURICO EPITELIOIDE. MESOTELIOMA CERTO.

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in ragione della disponibilità di un set di marcatori mesoteliali ed epiteliali adeguato e con risultati propri.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di TOCCORI Sandro sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di TOCCORI Sandro all'esposizione dovuta alla condizione abitativa e ambientale del predetto, stante la ridotta distanza dell'abitazione e dei



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

luoghi di lavoro sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

Quanto alle altre segnalate fonti di esposizione si osserva quanto segue.

Le descritte attività lavorative possono aver costituito un fattore espositivo, stanti le occasioni di possibile contatto con sostanze contenenti amianto e, quindi, anche con il pericolo di possibile aerodispersione di microfibre.

Tuttavia, alla luce delle scarse informazioni acquisite, tali occasioni di rischio espositivo potrebbero al più aver costituito una concausa nell'insorgenza del mesotelioma, non potendo escludere la ben più rilevante esposizione ambientale cui per anni la vittima è stata esposta abitando in Casale Monferrato.

Quanto all'occasionale attività di sistemazione del cortile ove era installato il battuto durante il periodo invernale, essa non pare costituire un significativo fattore di rischio espositivo, trattandosi di assestamento di zolle bagnate e compatte dal quale poteva derivare una scarsa possibilità di aerodispersione di fibre di amianto.

Per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono per lo più in aree di battuto o polverino poste alla distanza di centinaia di metri di distanza dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Quanto al battuto situato a 54 metri di distanza dalla residenza di via Trieste, trattasi di fonte irrilevante poiché rimane ignota l'epoca di collocazione, fermo restando che già nel 1959 la vittima si trasferiva altrove. Le indicate le coperture in eternit, invece, venivano installate nel 1985, allorché la vittima non risiedeva più *in loco*.

Dunque, può concludersi che la prolungata esposizione di all'emissione di TOCCORI Sandro a polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che la condusse al decesso.

**386. TOSO RITA**

**Principali dati storici della vittima**



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Nascita il: 1/1/1952. Decesso il: 30/6/2008.

Diagnosi 8/5/2006.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura

TOSO ha rifiutato l'intervista. Le informazioni sono state tratte in gran parte da una relazione predisposta dalla vittima come allegato alla richiesta all'INAIL per il riconoscimento di malattia professionale e dal libretto di lavoro.

**Storia abitativa**

Dal 1959 ad anno non precisato (dall'intestazione del libretto di lavoro) Casale Monferrato, via Rivetta 43.

Da anno non precisato al 23/07/1997 Alghero.

Dal: 23/07/1997 Al: 13/10/2005 Casale Monferrato, Via dei Fiori 1. Durata del periodo: 7 anni.

*Distanza dallo stabilimento: 1439 metri Distanza dal magazzino: 1227 metri.*

Dal: 13/10/2005 Al: 30/06/2008 Casale Monferrato, Via del Turchino 11. Durata del periodo: 3 anni. *Distanza dallo stabilimento: 2892 metri Distanza dal magazzino: 1113 metri.*

**Storia Lavorativa**

1967 – 1967: Apprendista sarta presso la ditta Cristofolini Giuseppe Confezioni su misura e, in seguito, presso la ditta Maliarda. La vittima ha segnalato di non aver mai stirato.

1967 – 1970: non precisato.

1970 – 1970: incollatrice copertine di libri presso la tipografia 'Stabilimento Arti Grafiche' in Casale Monferrato, via Alessandria.

1970 – 1971: addetta alla preparazione materiali per impianti elettrici presso la ditta Sacelet, in Casale Monferrato.

1979 – 1980: Cucitrice per ditte di confezioni. La vittima ha segnalato di non aver mai stirato.

1988 – 1991: Collaboratrice domestica.

1997 – 1997: Addetta pulizie alla casa di riposo di Giarole.

1998 – 1999: Aiuto di cucina presso la Pizzeria Capri di Casale Monferrato.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica risulta quanto segue.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità" di Novara, Chirurgia Toracica

24.04.2006 ricovero per trasferimento da ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato

Diagnosi: ispessimenti pleurici sx e versamento omolaterale

APR: 24 gennaio 2006 comparsa di toracoalgia a sinistra. Ricoverata il 31.03.06 c/o l'Ospedale di Casale Monferrato per versamento pleurico

In RX torace del 04.04 si notava la comparsa di opacità omogenea della metà inferiore del campo polmonare di sx con dislocazione controlaterale di mediastino e trachea in verosimile rapporto a versamento pleurico.

11.04 eseguita TAC: emitorace di sx lievemente retratto. Da questo lato si osserva pleura mediastinica al III medio irregolarmente ispessita con piccole formazioni solide rotondeggianti più evidenti al III medio e al III inferiore. Anche la pleura parietale è irregolarmente ispessita a livello della doccia costovertebrale al III inferiore. Concomita versamento pleurico basale che determina disventilazione polmonare. Ispessimento della scissura interlobare. Non si osservano adenopatie alle catene linfatiche e mediastiniche. A dx non si osservano alterazioni pleuriche

14.04 biopsia pleurica: frammenti di parenchima polmonare con aspetti di enfisema, di atelectasia e stravasi ematici.

24.04 broncoscopia pleurica a cielo aperto: ispessimenti pleurici sinistri e versamento pleurico omolaterale. Minitoracotomia sinistra in VII spazio intercostale, reperto di sinfisi pleurica. La pleura parietale appare ispessita e cosparsa da micronoduli.

26.04 RX torace: modicamente ridotta, la falda di idropnx con atelettasia non completa del lobo inferiore omolaterale

29.04 dimissioni, diagnosi: mesotelioma pleurico maligno

2006 ha avanzato richiesta di indennizzo di malattia professionale per mesotelioma alla ditta Sacelet. Caso definito negativamente da INAIL.

Servizio di Anatomia e Istologia Patologica

08.05 referto istologico: mesotelioma maligno a cellule epitelioidi.

Esami cito/istologici:

CK5/6: positivo; Calretinina: positivo; Vimentina: positivo; CEA: negativo; TTF1: negativo.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi di MESOTELIOMA PLEURICO EPITELIOIDE. MESOTELIOMA CERTO.

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in ragione della disponibilità di un set di marcatori mesoteliali ed epiteliali adeguato e con risultati propri.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di TOSO Rita sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Il quadro istruttorio relativo alla posizione di TOSO Rita risulta assolutamente frammentario, carente e contraddittorio. Non è stata acquisita alcuna informazione precisa sulla storia residenziale della vittima (la quale, inoltre, non ha reso intervista al ReNaM) e, come riconosciuto dagli stessi CC.TT. del P.M., non è possibile definire le caratteristiche dell'eventuale esposizione ad amianto dal 1976 per carenza di dati essenziali, in particolare con riferimento alle date dei cambiamenti di residenza nel periodo dal 1976 al 1997.

Pertanto, l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

**387. TRAVAGLIA GENOVEFFA**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 12/8/1927. Diagnosi 13/10/2014. Decesso il: 17/12/2014.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura.

**Storia abitativa**

Dal 1927 al 1958 Porto Tolle (RO).

Dal: 14/06/1958 Al: 15/05/1963 Casale Monferrato, Frazione Popolo, Cantone Corno 88.

Durata del periodo: 5 anni. *Distanza dallo stabilimento: 3590 metri Distanza dal magazzino: 4964 metri.*



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Dal: 15/05/1963 Al: 30/11/1966 Casale Monferrato, Frazione Popolo, Cantone Corno 36.  
Durata del periodo: 3 anni. *Distanza dallo stabilimento: 3480 metri Distanza dal magazzino: 4858 metri.*

Dal: 30/11/1966 Al: 17/12/2014 Casale Monferrato Frazione Popolo Cantone Corno 141 Durata del periodo: 48 anni. *Distanza dallo stabilimento: 3016 metri Distanza dal magazzino: 4421 metri.*

Storia lavorativa

1940 – 1956 Lavoratrice agricola in Porto Tolle.

1956 – 1965 Mondina.

1965 – 1968 Operaia in biscottificio, Via Lanza, Casale Monferrato.

1968 – 1982 Operaia con mansioni diverse, inclusa stiratura, presso la G. Annag di Casale Monferrato (produzione biancheria).

Esposizione familiare o domestica

Marito operaio edile dal 1944 al 1981.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica emerge quanto segue.

13/10/2014: dimissione dopo ricovero presso Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato. Motivo del ricovero versamento pleurico recidivante. Diagnosi alla dimissione: mesotelioma pleurico sinistro epiteliomorfo.

16/10/2014: esame istologico su prelievo biotico di pleura parietale sinistra: mesotelioma epitelioide maligno.

Esami cito/istologici:

CK8/18: positivo CK5/6: positivo Vimentina: positivo Calretinina: positivo HBME1: positivo WT1: positivo CEA: negativo MOC31: negativo GLUT1: positivo focale.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi di MESOTELIOMA PLEURICO EPITELIOIDE. MESOTELIOMA CERTO.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in ragione della disponibilità di un set di marcatori mesoteliali ed epiteliali adeguato e con risultati propri.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di TRAVAGLIA Genoveffa sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di TRAVAGLIA Genoveffa all'esposizione dovuta alla condizione abitativa e ambientale della predetta, stante la ridotta distanza dell'abitazione e dei luoghi di lavoro (risultando agli atti che la vittima ha avuto una storia lavorativa in Casale Monferrato) sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

La segnalata probabile esposizione di tipo familiare nulla dimostra, neppure risultando che fosse addetta al lavaggio degli abiti da lavoro sporchi dei familiari, lavoratori nell'edilizia.

Neppure risulta dimostrata un'esposizione lavorativa della vittima a fibre di amianto, rimanendo puramente generico il riferimento all'attività di confezionamento abiti e nulla essendo stato acquisito sulle rispettive modalità di svolgimento.

Per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono in aree di battuto o polverino poste per lo più alla distanza di centinaia di metri dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Quanto alle ulteriori fonti indicate, si osserva quanto segue:

a) battuto posto a 48 mt di distanza dalla residenza al civico 88: trattasi di area non significativa, in quanto nulla è dato conoscere circa la data di installazione del materiale, atteso che, inoltre, la vittima si allontanava da tale abitazione nel 1962;



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

b) battuto situato a rispettivamente 68 e 70 mt di distanza dalla residenza al civico 141: trattasi di cumulo di frammenti (polverino e altro materiale solido) di varie dimensioni di incerta provenienza ed installazione. Per quanto riguarda la pavimentazione, trattasi di materiale in buona conservazione e compattezza, come riscontrato in sede di censimento e, pertanto, privo di rischio di aerodispersione di fibre di amianto respirabili dalla vittima.

Dunque, può concludersi che la prolungata esposizione di TRAVAGLIA Genoveffa all'emissione di polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che la condusse al decesso.

**388. VERGANTE FRANCO**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 26/4/1931 Decesso il: 2/7/2011.

Diagnosi 3/5/2011.

Patologia: mesotelioma maligno bifasico della pleura

**Storia abitativa**

Dal 1931 al 1949 Casale Monferrato Cascine Rossi Distanza dallo stabilimento: 5440 metri  
Distanza dal magazzino: 3680 metri.

Dal: 02/12/1950 Al: 09/11/1957 Casale Monferrato, Frazione Santa Maria del Tempio, Cantone Chiesa 5. Durata del periodo: 7 anni. *Distanza dallo stabilimento: 5950 metri Distanza dal magazzino: 4040 metri.*

Dal: 09/11/1957 Al: 07/12/1959 Casale Monferrato, Frazione Santa Maria del Tempio, Cantone Cerreto 8. Durata del periodo: 2 anni. *Distanza dallo stabilimento: 5146 metri Distanza dal magazzino: 3326 metri.*

Dal: 07/12/1959 Al: 07/08/1962 Casale Monferrato, Via Setificio 7. Durata del periodo: 3 anni. *Distanza dallo stabilimento: 2665 metri Distanza dal magazzino: 904 metri.*

Dal: 07/08/1962 Al: 06/12/1972 Casale Monferrato, Via Candiani d'Olivola 32. Durata del periodo: 10 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1791 metri Distanza dal magazzino: 1126 metri.*

Dal: 06/12/1972 Al: 02/07/2011 Casale Monferrato, Via Massaia 54. Durata del periodo: 39 anni. *Distanza dallo stabilimento: 2542 metri Distanza dal magazzino: 891 metri.*



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Storia lavorativa

1943 – 1949: Agricoltore.

1949 – 1961: Autista di camion a lunga distanza.

1961 – 1995: Escavatorista per il comune di Casale Monferrato, addetto soprattutto agli scavi per la manutenzione dell'acquedotto municipale.

Esposizione familiare o domestica

Viene riferita la presenza di scarti macinati di cemento amianto a pavimentazione del cortile in Cascine Rossi.

Viene riferita la presenza di un tetto in eternit a copertura del garage, posato da Vergante nel 1985 e rimosso alla fine degli anni 1990.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica emerge quanto segue.

Azienda Ospedaliera Santo Spirito di Casale Monferrato

20.04.2011 ricovero in DH Pneumologia

APR: ipertensione arteriosa, epatopatia alcolica, decadimento cerebrale. Allegato alla cartella clinica referto di RX torace del 18/11/2009 con esito nella norma

APP: presenza da alcuni mesi di dispnea e tosse. RX torace effettuato il 20.04, diagnosi: opacità omogenea parieto basale sn con limite superiore a livello di T8 riferibile in prima ipotesi a versamento pleurico

20.04 toracentesi

22.04 esame citologico, diagnosi: tappeto di emazie, linfociti, granulociti neutrofili e mesoteli  
28.04: TC torace e addome: presenza di falda di versamento pleurico a sinistra dello spessore massimo di 8 cm associato a fenomeni disventilativi del parenchima polmonare limitrofo. Omolateralmente in corrispondenza del segmento anteriore del lobo superiore si documenta la presenza di sospetto ispessimento focale della pleura parietale anteriore associato a sottili strie iperdense intraparenchimali

Non si documentano alterazioni del parenchima polmonare in atto a destra

03./05/ Toracosopia: si evidenzia la pleura parietale che risulta diffusamente ispessita con piccole nodularità biancastre diffuse. Pleura viscerale apparentemente indenne



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

03.05 esame citologico, materiale inviato liquido pleurico sinistro.

Diagnosi: reperto citologico sospetto per neoplasia mesoteliale

03.05 esame citologico, materiale inviato liquido pleurico destro

Diagnosi: tappeto di emazie e linfociti

03.05 esame istologico /refertato il 06.05), diagnosi: mesotelioma bifasico maligno

14.05 dimissioni, diagnosi: mesotelioma bifasico maligno

Esami cito/istologici:

CK8/18: positivo; CK5/6: positivo; Vimentina: positivo; Calretinina: positivo; HBME1: positivo; WT1: positivo; CEA: negativo; MOC31: negativo.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi di MESOTELIOMA PLEURICO BIFASICO. MESOTELIOMA CERTO (A).

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in ragione della disponibilità di un set di marcatori validati ed attuali in numero congruo.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di VERGANTE Franco sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di VERGANTE Franco all'esposizione dovuta alla condizione abitativa e ambientale del predetto, stante la ridotta distanza dell'abitazione e dei luoghi di lavoro (avendo la vittima lavorato in Casale almeno dal 1961 al 1995) sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

La segnalata esposizione di tipo lavorativo rappresenta un potenziale fattore di rischio di esposizione, tuttavia in sé non autosufficiente a causare la malattia, in quanto la semplice



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

movimentazione di tubi in cemento amianto rispetto ai quali altre persone erano preposte alla diretta installazione e manutenzione, comportava l'assai limitata ed incerta possibilità di inalazione di fibre di amianto.

Per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono per lo più in aree di battuto o polverino poste alla distanza di centinaia di metri dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Riguardo alle ulteriori fonti più prossime alle residenze pro tempore si osserva quanto segue:

a) polverino collocato in un'abitazione altrui posta a distanza di 41 mt dalla residenza di via Setificio: nulla rileva, oltre che per le ragioni legate all'inaccessibilità del luogo ove era posto, anche in quanto il materiale veniva installato nel 1959, mentre la vittima già nell'agosto del 1962 si trasferiva altrove;

b) aree di battuto poste a 60 mt di distanza dall'ultima residenza della vittima, miscelate con cemento in cortili condominiali: trattasi di pavimentazione risultata in alcuni punti deteriorata, senza alcun accertato concreto rischio per l'ambiente, come rilevato anche in occasione del censimento ARPA del 2008, allorché non veniva segnalata la prioritaria bonifica, a conferma della concreta scarsa pericolosità del sito.

Dunque, può concludersi che la prolungata esposizione di VERGANTE Franco all'emissione di polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che lo condusse al decesso.

### **389. VIDOTTO MORENA**

#### **Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 29/6/1960. Decesso il: 28/9/2015.

Diagnosi 12/6/2013.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura

#### **Storia abitativa**

Dal 1960 al 1966/1967 Longarone



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Dal: 8/9/1967 Al: 9/11/1967 Casale Monferrato, Via Bligny 27. Durata del periodo: 2 mesi.

*Distanza dallo stabilimento: 1520 metri Distanza dal magazzino: 832 metri.*

Dal: 9/11/1967 Al: 11/4/1974 Casale Monferrato, Via XX Settembre 34. Durata del periodo: 7

anni. *Distanza dallo stabilimento: 798 metri Distanza dal magazzino: 1202 metri.*

Dal: 11/4/1974 Al: 17/9/1980 Casale Monferrato, Via Rosselli 36. Durata del periodo: 6 anni

*Distanza dallo stabilimento: 1715 metri Distanza dal magazzino: 959 metri.*

Dal: 17/9/1980 Al: 10/9/1983 Casale Monferrato, Via delle Viole 3. Durata del periodo: 3 anni.

*Distanza dallo stabilimento: 2367 metri Distanza dal magazzino: 1267 metri.*

Dal 10/9/1983 al 1992 Treville Strada Santa Caterina (*distanza da stabilimento 7000 m*).

Dal 1992 al 2014 Treville Via Roma 30 (*distanza da stabilimento 7500 m*).

Storia lavorativa

1978 – 1979: Impiegata presso la Carrozzeria Macosso di Casale Monferrato.

1979 – 1985: Operaia addetta al montaggio presso la Franger Frigor di Casale Monferrato.

1985 – 1987: Titolare di negozio di vendita di maglie e lane sito in Via XX Settembre (vicino a Stabilimento Eternit) a Casale Monferrato.

1987 – 2001: Casalinga e addetta a lavori domestici per privati.

2001 – 2014: Collaboratrice scolastica presso la Scuola elementare di Rosignano Monferrato.

Esposizione Familiare e domestica

Il nonno (convivente dal 1960 al 1980) aveva lavorato alla Fibronit (non è stato precisato se presso il cementificio o nel magazzino di Casale Monferrato). La convivenza in Casale Monferrato, dove si trovavano sia un magazzino che un cementificio della Fibronit, non può essere iniziata prima del 1967.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica emerge quanto segue.

Da marzo 2013 comparsa di dolore toracico sinistro anteriore, irradiato posteriormente alla base polmonare sinistra.

05/06/2013, ricovero presso DH Pneumologia P.O. S. Spirito di Casale M.to. RX TORACE:  
“opacamento omogeneo dei due terzi inferiori del polmone di sinistra risalente fino al V spazio



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

intercostale ed attribuibile in prima ipotesi a versamento pleurico”. Diagnosi alla dimissione:

Mesotelioma pleurico sinistro epitelioide

In corso di ricovero:

06/06/2013: TORACENTESI

06/06/2013: ESAME CITOLOGICO n° 13-C-01702 del 13/6/2013 su materiale del 6/6/2013

(SC Anatomia Patologica Osp S. Spirito di Casale M.to, dr. S. Erra, dr. M. Pavesi):

“Materiale inviato: liquido pleurico sinistro. Giudizio diagnostico: tappeto di emazie, linfociti, granulociti neutrofili e mesoteli”

12/06/2013: TORACOSCOPIA TRANSPLEURICA CON BIOPSIA DELLA PLEURA:  
pleura

parietale ricoperta di nodulazioni sparse

12/06/2013: Esame citologico n° 13-C-01782 del 14/6/2013 su materiale del 12/6/2013 (SC

Anatomia Patologica Osp S. Spirito di Casale M.to, dr. S. Erra, dr. M. Pavesi):

“Materiale inviato: liquido pleurico sinistro. Giudizio diagnostico: presenza di elementi mesoteliali raccolti in formazioni papillari”

12/06/2013: Esame istologico n° 13-I-03395 del 17/6/2013 su materiale del 12/6/2013 (SC

Anatomia Patologica Osp S. Spirito di Casale M.to, dr. M. Pavesi, dr. M. Pastormerlo):

“Materiale inviato: biopsia pleura parietale sinistra....Giudizio diagnostico: mesotelioma epiteliomorfo..... Diagnosi sintetica: pleura parietale – mesotelioma epitelioide maligno.”

Ha eseguito trattamento chemioterapico nei periodi luglio - ottobre 2013, marzo – maggio 2014.

Nel luglio 2014, “a causa di versamento pleurico sx recidivante, tentativo di pleurodesi chimica, risultato infruttuoso per mancata riespansione del parenchima polmonare”.

A luglio 2015 nuovo ciclo chemioterapico interrotto dopo la prima somministrazione per importante tossicità. Ad agosto 2015 trattamento RT palliativo – antalgico su localizzazione di malattia a livello della parete toracica sx.

Decesso in data 28/09/2015.

Esami cito/istologici:

CK8/18: positivo; CK5/6: positivo; Vimentina: positivo; Calretinina: positivo; HBME1: positivo; WT1: positivo; CRA: negativo; MOC31: negativo.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i cc.tt. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi di MESOTELIOMA PLEURICO EPITELIOIDE. MESOTELIOMA CERTO.

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in ragione della disponibilità di un set di marcatori mesoteliali ed epiteliali adeguato e con risultati propri.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di VIDOTTO Morena sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di VIDOTTO Morena all'esposizione dovuta alla condizione abitativa e ambientale della predetta, stante la ridotta distanza dell'abitazione e dei luoghi di lavoro sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

Rimane circostanza neutra la segnalata convivenza con il nonno operaio Fibronit e morto di mesotelioma, in quanto nulla risulta in ordine a possibili contatti con vestiti di lavoro del parente eventualmente imbrattati di polvere di amianto.

Premesso che nel caso di specie va pacificamente esclusa ogni condizione di rischio espositivo correlata all'esercizio di attività lavorativa, per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono in aree di battuto o polverino poste alla distanza di centinaia di metri dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Le indicate fonti di rischio espositivo limitrofe a via Bligny, invece, si appalesano irrilevanti poiché la vittima si è trattenuta *in loco* per soli due mesi.

Dunque, può concludersi che la prolungata esposizione di VIDOTTO Morena all'emissione di polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che la condusse al decesso.

**390. VIZZOTTO ANTONIO**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 14/6/1936 Decesso il: 5/4/2011.

Diagnosi 25/1/2011.

Patologia: mesotelioma maligno sarcomatoide della pleura.

Storia abitativa

Dal 1936 ad anno non precisato Salgareda (TV).

Da anno non precisato al 1956 Castellania (AL).

Dal: 28/11/1957 Al: 10/8/1962 Durata del periodo: 5 anni. Casale Monferrato, Frazione San Germano Strada Alessandria 126. *Distanza dallo stabilimento: 3547 metri Distanza dal magazzino: 2578 metri.*

Dal: 10/8/1962 Al: 1/4/1966 Casale Monferrato, Strada Vercelli 28 Durata del periodo: 4 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1867 metri Distanza dal magazzino: 1998 metri.*

Dal: 1/4/1966 Al: 1/10/1968 Casale Monferrato, Strada Vercelli 3 Durata del periodo: 2 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1377 metri Distanza dal magazzino: 1653 metri.*

Dal: 1/10/1968 Al: 9/3/1973 Casale Monferrato, Strada Vercelli 2 Durata del periodo: 5 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1365 metri Distanza dal magazzino: 1686 metri.*

Dal: 9/3/1973 Al: 29/5/2002 Casale Monferrato, Strada Vercelli 5B Durata del periodo: 29 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1433 metri Distanza dal magazzino: 1688 metri.*

Dal: 29/5/2002 Al: 5/4/2011 Casale Monferrato, Strada Vercelli 17 Durata del periodo: 9 anni. *Distanza dallo stabilimento: 1598 metri Distanza dal magazzino: 1722 metri.*

Storia lavorativa

1957 – 1959: Coltivatore diretto.

1960 – 1963: Dipendente di diverse aziende, non precisate all'intervista.

1974 – 1993: Autista per diverse ditte. Ha sempre guidato camion FIAT 672, con motore in cabina.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Non risulta esposizione familiare o domestica.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica emerge quanto segue.

Ricovero ospedaliero in regime di day hospital presso ospedale Santo Spirito di Casale M.to dal 14.01.2011 al 02.02.2011 per dispnea da sforzo ingravescente e tosse stizzosa e riscontro su RX torace del 12.01.2011 di importante versamento pleurico destro.

Fu sottoposto a:

14.01.2011: TORACENTESI EVACUATIVA di 1000 cc di liquido siero-ematico

14.01.2011: ESAME CITOLOGICO 11-C-002161: presenza di elementi mesoteliali con note di atipia

19/01/2011: TC DEL TORACE:

irregolarmente mammellonato, dello spessore variabile da pochi mm sino a 1 cm

Tale alterazione coinvolge la pleura parietale, diaframmatica, e mediastinica. Le

lesioni pleuriche di maggiori dimensioni si localizzano nella parte inferiore dell'emitorace ....

Segni di infiltrazione della pleura mediastinica... in più punti le lesioni pleuriche sono a stretto contatto con il pericardio con possibile secondaria infiltrazione. L'estensione della neoplasia

alla parete toracica..... è presente cospicuo versamento pleurico che determina atelettasia

compressiva del parenchima polmonare. A sinistra sono riconoscibili alcuni ispessimenti

bottoniformi e a placca pleurici in parte calcifici come da asbestosi CR. Neoplasia pleurica

destra in quadro di asbestosi".

25/01/2011: TORACOSCOPIA:

"... la pleura parietale che presenta un aspetto diffusamente ispessito e biancastro...".

28/01/2011: referto di ESAME ISTOLOGICO NR. 11-I-00313 (Ospedale di Casale M.to)

MATERIALE PERVENUTO Biopsia pleura viscerale destro...DIAGNOSI: Il reperto depone per mesotelioma fibroso.

Esami cito/istologici:



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

CK 8/18 (CAM 5.2): positivo; Ck5/6: negativo; vimentina: positivo; Calretinina: positività focale; HBME1: positività focale; WT1: positività focale; CEA: negativo; MOC31: negativo; Desmina: positività focale; Proteina S100: negativa; CD34: negativa.

IHC aggiuntiva: DESMINA: + focale; S100: -; CD34: -.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi di MESOTELIOMA PLEURICO SARCOMATOIDE. MESOTELIOMA CERTO.

I CC.TT. della Difesa concordano con le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT. del P.M., potendo confermare la valutazione pre-analitica di certezza in sede post-analitica anche in ragione dell'adeguatezza dei marcatori esperiti e dei risultati rilevati al microscopio.

Ritiene la Corte, conformemente alla comune e condivisa valutazione espressa da tutti i CC.TT., che, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, il decesso di VIZZOTTO Antonio sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di VIZZOTTO Antonio all'esposizione dovuta alla condizione abitativa e ambientale del predetto, stante la ridotta distanza dell'abitazione sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

Premesso che nel caso di specie va pacificamente esclusa ogni condizione di rischio espositivo correlata all'esercizio di attività lavorativa a potenziale contatto diretto con amianto, per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono per lo più in aree di battuto o polverino poste alla distanza di centinaia di metri dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Quanto all'area di battuto posta rispettivamente a 77 o 93 metri di distanza dalle abitazioni della vittima, essa consiste in una porzione laterale della carreggiata (delimitata, su un lato dal passaggio pedonale cementato, e sull'altro dalla strada rotabile in asfalto) di modesta estensione - pari a circa 100 mq -, di ragionevole utilizzo limitato al parcheggio di auto o al transito di



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

pedoni, in discrete condizioni di conservazione come constatato in occasione del censimento ARPA del 2001, con conseguente assai modesto rischio di dispersione di fibre di amianto esistente nella parte frammista a terra e ghiaia.

Dunque, può concludersi che la prolungata esposizione di VIZZOTTO Antonio all'emissione di polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che la condusse al decesso.

**391. ZAMPOLLO SILVANA**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 23/05/1944 Decesso il: 03/05/2010.

Diagnosi 14/8/2007.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura.

Storia abitativa

Dal 1944 al 1951 Rovigo.

Dal 1951 al 1964 Balzola, Via Colombo. *Distanza dallo stabilimento: 6160 metri.*

Dal: 05/05/1964 Al: 11/10/2007 Casale Monferrato, Via Caligaris 16. Durata del periodo: 43 anni. *Distanza dallo stabilimento: 968 metri Distanza dal magazzino: 946 metri.*

Storia lavorativa

Baby-sitter per privati. Non ha mai lavorato per famiglie di lavoratori Eternit o abitanti nel quartiere Ronzone.

Esposizione familiare o domestica

Il marito, dal 1964 al 1998, ha lavorato come muratore (in proprio). È stato riferito l'uso di materiali contenenti amianto, segnalando tuttavia che la tuta da lavoro non era portata a casa per la pulizia.

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica risulta quanto segue.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Da marzo 2007 di dolore sottoscapolare sn irradiato in regione lombare.

Nel giugno 2007 TC polmonare con mdc da cui “a sn falda di versamento pleurico... ispessimenti pleurici lineari iperdensi a livello della pleura diaframmatica e mediastinica... reperti significativi per patologia pleurica in accrescimento”.

21/06/2007: TORACOSCOPIA, ESAME ISTOLOGICO E CITOLOGICO esiti compatibili ma non definitivi per diagnosi di mesotelioma.

09/07/2007: TORACOSCOPIA, ESAME ISTOLOGICO E CITOLOGICO, esiti compatibili ma non definitivi per diagnosi di mesotelioma.

30/07/2007: ricovero presso Osp. Maggiore di Novara, ripetizione esame istologico e diagnosi di mesotelioma epiteliomorfo della pleura.

Decesso in data 3/5/2010.

Esami cito/istologici:

CK 5/6: +; CALRETININA: + (n/c); CEA: -; MOC31: -.

IHC aggiuntiva: CK5/6: positivo Calretinina: positivo CEA: negativo MOC31: negativo.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi già formulata in vita di MESOTELIOMA PLEURICO VARIETÀ EPITELIOIDE. MESOTELIOMA CERTO.

I CC.TT. della Difesa hanno ritenuto il caso esaminato classificabile solo come mesotelioma possibile, non potendo confermare la valutazione preanalitica di certezza a causa dell'indisponibilità dell'integrazione immunohistochimica effettuata dai CC.TT. del P.M.

Ritiene la Corte, alla luce dei già esaminati criteri di valorizzazione delle metodologie di indagine medico-diagnostica, che l'indisponibilità dei preparati al C.T. della Difesa non consente di formulare dubbi sulle conclusioni chiare e coerenti cui sono giunti i CC.TT. del P.M. attraverso un percorso metodologico pienamente condiviso dallo stesso Prof. Roncalli.

Si può concludere, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunohistochimico, che il decesso di ZAMPOLLO Silvana sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di ZAMPOLLO Silvana all'esposizione dovuta alla condizione abitativa e ambientale della predetta, stante la ridotta distanza dell'abitazione sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

Premesso che nel caso di specie va pacificamente esclusa ogni condizione di rischio espositivo correlata all'esercizio di attività lavorativa, per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono in aree di battuto o polverino poste alla distanza di centinaia di metri dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Dunque, può concludersi che la prolungata esposizione di ZAMPOLLO Silvana all'emissione di polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che la condusse al decesso.

**392. ZANEBONI GABRIELLA**

**Principali dati storici della vittima**

Nascita il: 21/11/1959 Decesso il: 30/3/2016.

Diagnosi 26/11/2014.

Patologia: mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura.

**Storia abitativa**

Da anno non precisato fino al 18/12/1963 Milano.

Dal: 18/12/1963 (1959, secondo il questionario) Al: 8/6/2001 (1978, secondo il questionario).

Casale Monferrato Via Alberini 3. Distanza dallo stabilimento: 1444 metri Distanza dal magazzino: 977 metri.

Dal questionario risulta anche



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Dal 1978 al 1985 Casale Monferrato, Via Orba. *Distanza dallo stabilimento: 1690 metri*  
*Distanza dal magazzino: 430 metri.*

Dal: 8/6/2001 Al: 23/7/2001 Casale Monferrato, Via Paleologi 14. *Distanza dallo stabilimento:*  
*1320 metri Distanza dal magazzino: 1020 metri.*

Dal: 23/7/2001 (dal 1985, secondo il questionario) Al: 04/08/2008 Casale Monferrato, Frazione  
Popolo, Cantone Grassi 161. Durata del periodo: 7 anni. *Distanza dallo stabilimento: 2916*  
*metri Distanza dal magazzino: 3748 metri.*

Dal 04/08/2008 al 24/11/2015 Villanova Monferrato. *Distanza dallo stabilimento: 6050 metri,*  
*dal centro dell'abitato.*

Dal: 24/11/2015 Al: 30/03/2016 Casale Monferrato, Frazione Popolo, Cantone Grassi 161.  
Durata del periodo: 4 mesi. *Distanza dallo stabilimento: 2916 metri Distanza dal magazzino:*  
*3748 metri*

**Storia lavorativa**

1973 – 1977: Parrucchiera, con negozio vicino al Duomo di Casale Monferrato.

1977 – 1981: Assistente in studio odontotecnico addetta alla preparazione delle protesi, con  
cottura in forno. Possibile uso di protezioni personali (muffole) in amianto.

1981 – 2000: Collaboratrice domestica per privati e lavoro in allevamento di gatti persiani e  
toelettatura di animali.

2000 – 2015: Toelettatura per animali in C.so Valentino 265 a Casale Monferrato.

**Esposizione familiare o domestica**

Il padre (Zaneboni Giuseppe) nel 1959 – 1978 lavorava come camionista per la Eternit. La tuta  
da lavoro era pulita a casa dalla moglie (Silveri Maria).

**Causa del decesso**

Dalla storia clinica emerge quanto segue.

Nell'ottobre 2014 comparsa di dispnea da sforzo e toracologie.

27/10/2014 TAC TORACE da cui “si documenta abbondante falda di versamento pleurico a  
destra che risale sino all'apice polmonare, dello spessore massimo di circa 7 cm, che determina



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

pressoché' completa atelettasia del parenchima polmonare... Il versamento descritto determina inoltre sbandieramento delle strutture mediastiniche verso sinistra. Esso è sostenuto da sottili ispessimenti pleurici iperdensi per patologica impregnazione di mdc”.

27/10/2014: TORACENTESI EVACUATIVA di 1000 cc di liquido siero-ematico ESAME CITOLOGICO da cui “900 ml di liquido ematico ...Giudizio diagnostico: Tappeto di emazie e linfociti, granulociti neutrofili e mesoteli” Dal 27/10/2014 Ricovero in Oncologia per accertamenti e cure.

Motivo del ricovero: stadiazione in sospetto radiologico di mesotelioma pleurico.

Diagnosi alla dimissione “Riscontro TC di malattia pleurica evolutiva dx. In attesa di esito di biopsia pleurica...ESAME ISTOLOGICO N° 14: MATERIALE INVIATO: Biopsia pleura parietale destra...Frammenti superficiali di tessuto subpleurico caratterizzati dalla presenza di mesotelio iperplastico, talora dal profilo papillare...

GIUDIZIO DIAGNOSTICO Quadro sospetto ma non conclusivo per mesotelioma epitelioromorfo”.

Segue, nel 10/2014 ripetizione TC ed esame istologico con conferma diagnostica di mesotelioma epitelioromorfo maligno.

Ha effettuato trattamento CHT.

Il decesso è avvenuto il 30/03/2016.

Esami cito/istologici:

CK: +; Calretinina: +; GLUT: +; EMA: +.

IHC aggiuntiva: CEA: negativo; TTF1: negativo.

All'esito delle complessive indagini cliniche e strumentali, i CC.TT. del P.M. hanno concluso validando la diagnosi già formulata in vita di MESOTELIOMA PLEURICO VARIETÀ EPITELIOIDE. MESOTELIOMA CERTO.

I CC.TT. della Difesa hanno ritenuto il caso esaminato classificabile solo come mesotelioma probabile, non potendo confermare la valutazione di certezza in fase post-analitica in ragione dell'indisponibilità di uno dei marcatori aggiuntivi effettuati dai CC.TT. del P.M.

Ritiene la Corte, alla luce dei già esaminati criteri di valorizzazione delle metodologie di indagine medico-diagnostica, che l'indisponibilità di un unico marcatore al C.T. della Difesa



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

non consente di formulare riserve sulle conclusioni chiare e coerenti cui sono giunti i CC.TT. del P.M. attraverso un percorso metodologico pienamente condiviso dallo stesso Prof. Roncalli. Si può concludere, alla luce del complessivo quadro clinico, strumentale, morfologico e immunoistochimico, che il decesso di ZANEBONI Gabriella sia riconducibile con certezza a mesotelioma pleurico.

**Riconducibilità della malattia all'attività svolta nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato**

Vanno condivise le conclusioni cui sono giunti i CC.TT. del P.M. in ordine all'attribuibilità della patologia che condusse alla morte di ZANEBONI Gabriella all'esposizione dovuta alla condizione abitativa e ambientale della predetta, stante la ridotta distanza dell'abitazione e dei luoghi di lavoro sia dallo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sia dal magazzino pertinenziale.

Sicché, l'attività produttiva svolta nei dieci anni di gestione dell'imputato ha senz'altro inciso nell'insorgenza della patologia mesoteliale.

Rimane circostanza neutra la segnalata convivenza con il padre operaio Eternit, in quanto agli atti risulta che fosse la madre a provvedere al lavaggio degli abiti di lavoro del parente e nulla è emerso in ordine a possibili contatti della vittima con vestiti di lavoro eventualmente imbrattati di polvere di amianto.

Premesso che nel caso di specie va pacificamente esclusa ogni condizione di rischio espositivo correlata all'esercizio di attività lavorativa, per quanto concerne le fonti alternative di esposizione segnalate dai CC.TT. della Difesa, esse consistono in aree di battuto o polverino poste alla distanza di centinaia di metri dall'abitazione della vittima e quindi non tali da costituire fonti autosufficienti di insorgenza della malattia.

Dunque, può concludersi che la prolungata esposizione di ZANEBONI Gabriella all'emissione di polveri di amianto correlate all'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato sia stata per lo meno concausa determinante dell'insorgenza della patologia accertata che la condusse al decesso.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

### **3. L'Elemento Soggettivo**

#### **3.1. La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente**

Al fine di valutare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato occorre preliminarmente analizzare la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, individuandone i confini concettuali anche alla luce della più recente consolidata giurisprudenza di legittimità, quale riflesso di un'interpretazione fedele al dettato normativo e al contempo rispondente alle esigenze della fenomenologia concreta in continua evoluzione.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., 24/4/2014 n. 38343), il criterio discretivo tra colpa con previsione e dolo eventuale va risolutivamente ricercato sul piano della volizione, atteso che i due stati soggettivi risultano sostanzialmente indistinguibili su quello rappresentativo. In entrambi i casi, infatti, nel momento in cui pone in essere la condotta, l'agente si rappresenta la possibilità della lesione di un bene giuridico come conseguenza del proprio contegno e, nonostante ciò, decide di agire.

Risulta ormai superata la tradizionale impostazione fondata sul criterio c.d. dell'accettazione del rischio, in base al quale sussiste la colpa cosciente quando il soggetto fa affidamento sul fatto che l'evento non si verificherà e agisce sulla base di tale errata convinzione; si configura, invece, il dolo eventuale, quando il soggetto non è certo che l'evento si verificherà e agisce accettando il rischio di causarlo.

In base a tale tesi, dunque, la differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale si percepisce già in punto di previsione dell'evento, atteso che, nel primo caso, essa avrebbe natura meramente astratta e verrebbe sostituita, al momento della condotta, da una contro-previsione che esclude la possibilità in concreto di verifica dell'evento.

Tuttavia, in tal modo si riconducono a colpa con previsione atteggiamenti soggettivi che andrebbero più correttamente inquadrati come colpa semplice, in quanto, se il soggetto ha mentalmente escluso la possibilità della verifica in concreto dell'evento, in sostanza l'evento stesso non è stato previsto. Manca, in ultima analisi, proprio quella previsione dell'evento coesistente alla stessa configurazione di un atteggiamento psicologico ritenuto più riprovevole dall'ordinamento e rispetto al quale il legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio aggravato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' shape above a circular flourish.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Come correttamente osservato nel tempo anche dalla dottrina, a ben guardare, tale impostazione risulta in contrasto con lo stesso dettato normativo che, nel definire la colpa cosciente, espressamente impone che l'azione sia compiuta *"nonostante la previsione dell'evento"* (art. 61 n. 3 c.p.), significando dunque che tale previsione deve sussistere al momento della condotta e non può essere sostituita da una contro-previsione antitetica.

Il Codice penale, al contrario, non offre una definizione di dolo eventuale.

Pertanto, al fine di comprendere adeguatamente tale forma di dolo, risulta innanzitutto indispensabile prendere le mosse dalla generale raffigurazione del dolo offerta dall'art. 43 c.p.: *"il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"* (c. 1); viceversa, *"è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"* (c. 3).

La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, allora, constando il primo dei due elementi esplicitati nella norma di riferimento (segnatamente, rappresentazione e volizione), non può rinvenirsi sul piano della rappresentazione, che costituisce anzi elemento in comune, ma su quello della volizione, viceversa mancante nella colpa. Nel dolo, anche nella forma eventuale, la condotta è sempre e comunque frutto di una deliberazione volitiva.

Il dolo eventuale si fonda su una deliberazione consapevole del soggetto agente, mediante la quale egli compie una scelta di fondo in favore del perseguimento dello scopo divisato, che è principale, ulteriore e diverso rispetto all'evento lesivo collaterale di cui rappresenta il possibile accadimento come conseguenza della propria azione. L'agente, quindi, a seguito di una valutazione comparata degli interessi, opta per la possibile offesa del bene giuridico pur di raggiungere quanto prefissato, subordinando detto bene ad un altro ritenuto preponderante.

Nella colpa cosciente, invece, il soggetto si determina ad agire nonostante la previsione dell'evento, per effetto di un contegno psicologico da ricondurre, sostanzialmente, al concetto di mera imprudenza o negligenza (ricompreso, dunque, nel rimprovero di colpa).

Alla luce di tale spiegazione, si comprende, dunque, come dolo eventuale e colpa cosciente siano sostanzialmente indistinguibili dal punto di vista della rappresentazione dell'evento, in quanto in entrambi i casi il soggetto agente, nel momento in cui pone in essere la condotta, si

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct mark.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

rappresenta la possibilità della lesione di un bene giuridico come conseguenza di tale comportamento e nonostante ciò agisce, senza che la rappresentazione siffatta venga sostituita da una previsione opposta e contraria.

Ciò che distingue i due stati soggettivi risiede nella deliberazione – presente nel dolo eventuale ed assente nella colpa cosciente – che contiene in sé il bilanciamento, il calcolo, la messa in relazione dell'evento collaterale previsto con il conseguimento dello scopo, che diviene il prezzo che il soggetto è disposto a pagare pur di perseguire il fine medesimo.

Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, nella richiamata sentenza inerente al caso Thyssenkrup, riprendendo direttamente la formula legale (art. 43 c.p.), ribadisce che il dolo, quale più intensa adesione interiore al fatto di reato, *“è conoscenza e volontà in relazione agli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice, ovvero rappresentazione e volizione del fatto di reato”*.

Le critiche mosse dalla dottrina a tale formulazione, a giudizio della Suprema Corte, non colgono il punto centrale della questione afferente alla volontà ed ai suoi confini, in quanto: *“la lettura della formula legale non lascia dubbi sul fatto che si intese valorizzare e quasi enfatizzare la componente volitiva della figura. L'evento deve essere preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Non accadimento semplicemente desiderato, sperato, ma "conseguenza", esito che dipende dal consapevole attivarsi od omettere. La formula, letta alla luce di tale pregnante valorizzazione della volontà, illumina pure le situazioni nelle quali l'evento, senza essere intenzionalmente perseguito, venga posto in correlazione causale con la propria azione e, proprio questa ragione, voluto come conseguenza nel momento stesso in cui l'agente decide di porla in essere, conscio del risultato che ne può derivare. In definitiva, il dettato normativo legittima la figura del dolo eventuale, consentendo di cogliere in essa un atteggiamento psichico assimilabile a quello propriamente volontaristico”*.

In definitiva, nel dolo eventuale, nonostante l'evento non sia propriamente voluto dall'agente in prima istanza, si configura comunque un atteggiamento interiore riconducibile alla volontà. La formula che meglio descrive tale processo psicologico è, secondo le Sezioni Unite, la c.d. *“formula di Frank”*, in forza della quale l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D'.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Quello che si verifica, in tale atteggiamento psichico, va oltre ad una semplice accettazione del rischio che l'evento possa verificarsi e raggiunge l'accettazione – sia pure in forma possibilistica – del danno, quale prezzo da pagare a fronte del perseguimento del risultato ambito. Come affermato dalle Sezioni Unite, nel dolo eventuale, dunque, vi è una componente *latu sensu* “economica”.

È d'uopo specificare che il profilo volontaristico investe non tanto l'evento, quanto il rischio dello stesso. Infatti, se la verifica di questo fosse raffigurata dall'agente come certa o altamente probabile, si ricadrebbe nell'ipotesi di dolo diretto, ovverosia nei casi in cui l'evento non è l'obiettivo intenzionalmente perseguito, ma una conseguenza collaterale rispetto allo scopo principale.

Si capisce come la precisazione della definizione di dolo eventuale – nei rapporti con la figura della colpa cosciente – comporta necessariamente un avvicinamento di quest'ultimo al dolo diretto, rispetto al quale il confine viene delineato dalla maggiore o minore probabilità di verifica dell'evento secondo quanto prospettato dal soggetto agente.

Le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, non si limitano a delineare una chiara demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente, ma suggeriscono altresì al giudice, al fine di ricostruire processualmente il percorso decisionale dell'imputato ed i motivi che hanno sostenuto la sua condotta, una serie di indici del dolo eventuale riscontrabili nella prassi (*ibidem*, pp. 183 ss.). Sinteticamente, tali indici si possono compendiare in: la condotta che caratterizza l'illecito (la quale ha un rilievo determinante negli illeciti di sangue); la lontananza dalla condotta standard, negli ambiti governati da discipline cautelari (*quanto più grave ed estrema è la colpa, tanto più si aprirà la strada ad una cauta considerazione della prospettiva dolosa*); la personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto agente, che talvolta suggeriscono una piena consapevolezza delle possibili conseguenze lesive derivanti dalla condotta, con conseguente accettazione dell'evento; la durata e la ripetizione della condotta, che possono denotare un precedente atteggiamento di ponderazione e, quindi, realisticamente, di previsione e di finale accettazione delle conseguenze lesive; la condotta successiva al fatto; il fine della condotta (la motivazione di fondo che ha spinto l'agente ad agire e la compatibilità tra questo ed il “prezzo” che lo stesso è stato disposto a pagare per attuare il proprio progetto di azione); la probabilità di verifica dell'evento (quanto più ci si allontana da una prospettiva di certezza per avvicinarsi ad ipotesi di probabilità, tanto più dovrà essere attento e profondo il vaglio affinché

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

si possano scorgere segni riconducibili a volizione); le conseguenze negative o lesive anche per l'agente in caso di verifica dell'evento (molto probabilmente, esiti particolarmente seri ed importanti daranno la stura ad un'ipotesi colposa); il contesto lecito o illecito dell'azione (una situazione illecita di base indizia più gravemente il dolo, mentre un contesto lecito solitamente indica un generale rispetto delle regole cautelari e apre la plausibile prospettiva dell'errore).

**3.2. Discussione dell'impostazione accusatoria**

È proprio il sentiero tracciato dagli indici sintomatici suggeriti dalle Sezioni Unite quello seguito anche dal Pubblico Ministero per verificare e, successivamente, sostenere che la condotta dell'imputato fosse sorretta dalla più intensa forma di adesione all'evento del reato, così come indicato nel capo di imputazione.

In particolare, la piena accettazione e adesione dell'imputato all'evento si desumerebbe, secondo l'impostazione accusatoria, dalla lontananza della di lui condotta da quella doverosa, dalla sua personalità e dalle pregresse esperienze (che lo avrebbero reso detentore di una conoscenza scientifica in merito ai rischi derivanti dall'esposizione alle polveri di amianto superiore a quella collettiva e risalente nel tempo), dalla durata e ripetizione dell'azione (proseguita per la significativa durata di dieci anni), dall'elevata probabilità di verifica dell'evento, così come chiaramente prospettata nella mente dello stesso, e dal comportamento successivo al reato, volto comunque a salvaguardare in via esclusiva la propria posizione economica e reputazionale.

Sulla scorta di tali elementi, secondo la prospettiva adottata dal P.M. e dalle PP.CC., sarebbe quindi possibile affermare che il prevenuto si fosse lucidamente raffigurato la possibilità della verifica dell'evento della morte di un numero indefinito di persone in conseguenza dell'esposizione ad amianto derivante dal ciclo produttivo dell'azienda gestita e che, pur maturando questa consapevolezza, non si era astenuto dal comportamento criminoso in quanto determinato a perseguire gli interessi utilitaristici della propria attività imprenditoriale, agendo dunque a fini di lucro e con mezzi insidiosi.

Aderire a tale criterio interpretativo, e confermare quindi la sussistenza in capo all'imputato di un atteggiamento interiore di dolo eventuale, presuppone affermare che SCHMIDHEINY Stephan Ernst, pur a conoscenza dei rischi per la salute dovuti all'esposizione alle polveri di

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a smaller, less distinct mark.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

amianto derivanti dal ciclo produttivo dello stabilimento Eternit, diffuse sia all'interno dei locali industriali che nell'ambiente circostante a causa di sistemi di contenimento non sufficienti ad annullarne la dispersione, avesse, sulla scorta di una preventiva valutazione, scientemente privilegiato le finalità di profitto correlate alla strategia del proprio gruppo industriale e le esigenze della produzione rispetto alla salute di lavoratori e cittadini, decidendo di proseguire l'attività nei termini descritti, pur nella consapevolezza che ciò avrebbe causato, con certezza o alto grado di probabilità, l'insorgenza di gravi e addirittura letali patologie quali l'asbestosi, tumori polmonari e, infine, il mesotelioma.

Orbene, ritiene la Corte che, per le vicende oggetto del presente giudizio, tale impostazione non sia condivisibile e che, pertanto, vada esclusa in quanto non verosimile, non ragionevole e non aderente ai fatti così come emersi dall'istruttoria dibattimentale.

Primariamente, la valutazione dell'eventuale lontananza dalla condotta standard implica necessariamente un accertamento non dissimile da quello tipico della responsabilità colposa, con i relativi parametri e categorie (quali la violazione della norma cautelare, la posizione di garanzia, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento), gettando uno sguardo particolare alla caratterizzazione della condotta dell'agente per verificare quali-quantitativamente se ed in quali termini essa si sia discostata dal comportamento doveroso. Infatti, ciò che questo indicatore dovrebbe essere in grado di rilevare è un dato proporzionale che va a descrivere lo iato che separa il dolo dalla colpa: *“quanto più grave ed estrema è la colpa, tanto più si aprirà la strada ad una cauta considerazione della prospettazione dolosa”* (Cass. pen., Sez. Un., 24/4/2014 n. 38343, cit.).

Richiamando quanto già argomentato in punto di posizione di garanzia<sup>190</sup>, e rinviando ad una valutazione più diffusa le considerazioni in merito all'indagine sulla sussistenza della colpa<sup>191</sup>, giova qui evidenziare che, nel caso di specie, non è possibile riscontrare un tale abnorme scostamento che faccia ritenere sorretta da dolo la condotta del prevenuto.

L'ampio compendio probatorio ha permesso di ricostruire le preoccupanti condizioni igienico-ambientali e lavorative dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato e delle strutture ad esso pertinenti (es. i magazzini, l'area “Ex Piemontese”, il mulino Hazemag) nel periodo di

---

<sup>190</sup> Cfr. capitolo 1.

<sup>191</sup> Cfr. paragrafo 3.3.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

gestione dell'azienda da parte dell'imputato, le modalità produttive e di lavorazione dei materiali, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali, le disposizioni in materia di locali e pulizia. Allo stesso modo, è stata fatta luce sulla graduale e crescente conoscenza dei danni per la salute – e, agli effetti, per la stessa vita – derivanti da prolungate esposizioni a polveri di amianto, garantita dalla progressiva elaborazione scientifica che ha condotto il legislatore (internazionale e nazionale) ad introdurre limitazioni sempre più stringenti quanto alla diffusione di polveri e all'utilizzo stesso dell'amianto.

Ancora, sono stati ricostruiti i tempi e le modalità delle operazioni finanziarie con le quali la famiglia Schmidheiny, operante nel settore dell'amianto, aveva acquisito il controllo di Eternit S.p.a. e degli altri stabilimenti affini sul territorio italiano, gli anni in cui l'imputato ne ha assunto la gestione diretta (1976-1986), nonché – come specificamente interessa riguardo al presente punto di analisi – l'impegno direttivo e finanziario adottato da costui nell'ambito della prevenzione e della sicurezza presso lo stabilimento di Casale Monferrato.

Tanto premesso, come correttamente evidenziato anche dalla Difesa, per poter adeguatamente valutare l'atteggiamento interiore del prevenuto, anche con specifico riferimento alla lontananza della condotta da costui tenuta rispetto a quella doverosa, è necessario collocarsi all'epoca in cui lo stesso si trovava ad assumere la posizione di garanzia e a adottare determinate decisioni aziendali, al fine di non cadere nel rischio di distorsioni della realtà dovute al trascorrere del tempo.

Primariamente, è bene ricordare che, nel periodo in cui l'imputato ricopriva la posizione di garanzia, non vi erano limiti normativamente imposti circa l'utilizzazione dell'amianto (né quantitativi, né qualitativi), che rimaneva consentito in qualsivoglia settore di attività.

In particolare, fermo restando che all'epoca le informazioni sulla nocività delle polveri di amianto erano sicuramente note all'imputato (come si evince, tra gli altri, dal più volte citato documento del Congresso di Neuss del 1976) in termini adeguatamente compiuti in ordine alla letalità di esposizioni massicce e durature, e sufficienti per provvedere ad interventi mirati, e che, seppur non fosse ancora entrata in vigore la legge n. 277 del 1991, precisi obblighi di protezione incombevano sull'imprenditore sulla base della normativa allora di riferimento (si richiamano qui le regole di prevenzione previste dagli artt. 21 DPR 303/56, 377, 387 e 388 DPR 547/55, oltre alla regola generale contenuta nell'art. 2087 cc., come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità in diverse pronunce, vedasi: Cass. pen., sez. IV, 17/1/2012 n. 20227; Cass. pen., sez. IV, 4/11/2010 n. 38991; Cass. pen., sez. IV, 26/5/2010 n. 20047; Cass.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

pen., sez. IV, 1/2/2008 n. 5117; Cass. civ., 6/11/2015 n. 22710), è nondimeno indubbio che lo stesso mostrò una certa attenzione in relazione al tema sanitario e assunse alcuni provvedimenti in materia di sicurezza.

Sebbene non sufficienti ad esonerare l'imputato da un rimprovero di colpa, sicuramente contrastano con l'atteggiamento psicologico del dolo gli investimenti della società sulla sicurezza e alcuni mirati interventi adottati, quali la dismissione dell'attività di cessione del polverino all'esterno<sup>192</sup>, le innovazioni tecnologiche apportate allo stabilimento di Casale Monferrato, la creazione degli organismi interni S.I.L. e C.O.PA.E. o la formazione del gruppo «nuove tecnologie» finalizzato alla sostituzione dell'amianto con eventuale altro materiale meno pericoloso.

L'organizzazione del convegno di Neuss nel 1976, più che come punto di partenza per la predisposizione di un'"intensa, programmatica, scientifica opera di disinformazione"<sup>193</sup>, deve essere interpretata come espressione di consapevolezza della pericolosità dell'amianto, dell'interesse – quantomeno da un punto di vista gestionale – per il problema della salute dei lavoratori e della necessità di elaborare nuove strategie industriali nella lavorazione di tale materiale, come si desume dalla relazione al congresso in atti.

Senza nascondere le preoccupazioni volte alle sorti del settore dell'amianto per quello che ineriva al prossimo futuro, SCHMIDHEINY Stephan Ernst si era mostrato formalmente pronto ad attuare un cambiamento di rotta riguardo a modalità produttive e ad interventi in punto di salute e sicurezza, così come eventualmente imposte a livello normativo.

Conformemente, nelle conclusioni del congresso di Neuss, tra gli obiettivi dello stesso figurano:

1. *Rendersi consapevoli del problema;*
2. *Definire il problema;*
3. *Compilare un elenco di provvedimenti per un programma d'azione;*
4. *Effettuare scambi di idee e di informazioni che facciano comprendere anche ai partecipanti che cos'è la Tutela del Lavoro e dell'Ambiente.*

*È importante che ora subentri un cambiamento nell'atteggiamento e nella mentalità di tutti i collaboratori, ma soprattutto di tutte le più alte dirigenze nell'ambito dell'azienda, è*

---

<sup>192</sup> Il divieto di cessione all'esterno del polverino fu disposto dall'ing. Meyer alla fine del 1972. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste ANTONIANI nell'ambito del processo cd. Eternit 1, all'udienza del 5/4/2010 (cfr. p. 153 delle trascrizioni in atti).

<sup>193</sup> Cfr. memorie di replica del P.M., p. 91.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

*importante cioè che la tutela del lavoro e dell'ambiente diventi cosa ovvia come lo sono le norme di produzione e le norme di qualità” (pp. 61-62).*

D'altronde, il riferimento alla cautela da utilizzare nell'affrontare il problema sanitario, sia a livello interno che, soprattutto, nella comunicazione esterna, va comprensibilmente attribuito alla volontà di non creare allarmismi a fronte di una situazione ancora non totalmente chiara e ad un compendio conoscitivo sicuramente parziale.

Si tenga in considerazione che ciò di cui l'imputato era consapevole era che un utilizzo indiscriminato e non accorto dell'amianto, in uno con la conseguente elevata polverosità dei locali di lavoro, avrebbe comportato seri rischi per la salute dei dipendenti, legati allo sviluppo delle gravi patologie asbesto correlate, già ai tempi individuate in asbestosi, tumori polmonari e mesotelioma.

Inoltre, egli riteneva che l'insorgenza di tali patologie fosse necessariamente legata ad esposizioni massicce e durature, sicché individuava come più a rischio i lavoratori che avevano prestato attività in reparti a più diretto contatto con polveri di amianto e per lunghi periodi di tempo, mantenendo la convinzione che, una volta adottate adeguate misure di contenimento, si sarebbero potute comunque garantire le condizioni di tutela necessarie per consentire ai lavoratori di operare in sicurezza, evitando così il rischio di malattie con esito nefasto.

Infatti, è ragionevole ritenere che l'imputato, a quei tempi, fosse convinto che un utilizzo “controllato” dell'amianto fosse ancora possibile senza addivenire alla drastica interruzione dell'attività di lavorazione dello stesso, se mantenuta entro certi limiti la diffusione di polveri all'interno degli stabilimenti e, quindi, l'intensità dell'esposizione al minerale dei lavoratori.

Alla luce di tali considerazioni, anche la durata e la ripetizione della condotta finiscono per perdere di significato (quali indici di dolo, ma non in relazione ad un rimprovero di colpa), in quanto di per sé non indicative del fatto che l'imputato fosse consapevole che l'unica scelta percorribile per la protezione dei dipendenti fosse quella di interrompere la produzione (che, peraltro, avrebbe creato grossi problemi occupazionali sul territorio, tanto che anche le autorità locali avevano manifestato serie preoccupazioni in tale direzione<sup>194</sup>).

È possibile ritenere che, invece, egli avesse mantenuto la medesima condotta per il decennio in cui aveva gestito la Eternit nell'erronea convinzione che fosse possibile evitare eventi lesivi di tale portata.

---

<sup>194</sup> V., da ultimo, lettera del Sindaco di Casale Monferrato del 24.9.1985.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Anche la considerazione della personalità, della storia e delle precedenti esperienze dell'imputato non coglie nel segno per poter ritenere sussistente il dolo, seppur nella forma eventuale.

Anzi, si può pacificamente ritenere che la storia stessa – per ciò che qui rileva – di SCHMIDHEINY Stephan ebbe inizio con l'acquisizione ereditaria del settore dell'amianto da parte del padre e, di conseguenza, con l'assunzione della gestione dei relativi stabilimenti nelle rispettive sedi di operatività.

Infatti, a seguito della ripartizione di settori di attività con il fratello Thomas (al quale venne assegnato il settore produttivo del cemento), l'imputato iniziò ad occuparsi del cemento-amianto da giovanissimo, poco dopo essersi laureato e a seguito di due *stages* formativi condotti in Brasile ed in Sud Africa.

La circostanza che l'imputato fosse nato in una famiglia che da decenni lavorava nel settore del cemento amianto, spartendosi il monopolio di tale ambito produttivo a livello mondiale, nonché quella di fare parte del "cartello" dei produttori di cemento-amianto anche a seguito dell'assunzione della propria carica direttiva, non sono immediatamente indicative dello sviluppo di un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione rispetto agli eventi di reato allo stesso addebitati.

D'altronde, tale indice sintomatico, come illustrato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, va inteso come corroborativo dell'intensità conoscitiva, la quale depone a favore di una percezione soggettiva delle probabili conseguenze di una certa condotta tanto più chiara quanto più si sia maturata in passato un'esperienza significativa nello stesso campo di azione nel quale viene reiterata la condotta oggetto di scrutinio.

Sicuramente, nei termini sinora descritti, SCHMIDEINY Stephan Ernst aveva acquisito una sempre maggiore conoscenza e comprensione dei problemi per la salute connessi all'impiego industriale di amianto, ma non si può affermare che gli anni precedenti alla messa in atto della condotta decennale per la quale oggi è sottoposto a processo avessero rappresentato un periodo caratterizzato da esperienze utili e significative a formare o ad integrare tale conoscenza e, di conseguenza, a confermare una sua consolidata e risalente percezione soggettiva delle imponenti conseguenze che sarebbero poi derivate dalla sua condotta.

È proprio l'imponenza dell'evento realizzato (in ipotesi, non direttamente voluto rispetto al piano di azione) e delle conseguenze della condotta che permette di apprezzare con maggiore chiarezza la verosimile caratterizzazione dell'atteggiamento psicologico del prevenuto.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller, circular handwritten mark or signature in black ink.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Secondo l'impostazione accusatoria, SCHMIDHEINY Stephan Ernst avrebbe cagionato con dolo eventuale la morte di centinaia di persone, tra lavoratori operanti presso lo stabilimento in Casale Monferrato, familiari degli stessi, nonché cittadini residenti nelle zone limitrofe agli stabilimenti, agendo per mero fine di lucro.

Invero, nella valutazione del profilo psicologico del reato e con particolare riferimento alla sicura previsione e alla piena adesione a tutti i numerosissimi eventi lesivi occorsi negli anni (oltre alla possibile prospettazione di quelli che, in ipotesi, potrebbero verificarsi nel prossimo futuro e astrattamente riferibili al periodo di gestione di SCHMIDHEINY), non possono non essere considerate la straordinaria gravità e le rilevanti dimensioni del fenomeno derivati dall'attività imprenditoriale riferibile all'imputato.

Non è credibile che l'evento di reato, astrattamente previsto dal prevenuto con tali connotazioni di drammaticità, possa essere stato da costui accettato nella sua verifica pur di proseguire la condotta, assumendo intimamente per lo stesso, quindi, un peso minore in rapporto al fine perseguito.

Il fine perseguito, nel caso di specie, consisteva, in generale, nel profitto d'impresa – considerando anche il mantenimento del monopolio nel settore e la difesa dei profitti ricavabili altrove<sup>195</sup> – e, nello specifico, nel risparmio sulle gravose spese indispensabili per una radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro<sup>196</sup>.

Orbene, è logico e perfettamente in linea con il contesto di qualsiasi realtà imprenditoriale che ciò che muove un'organizzazione a fine di lucro sia proprio il perseguimento di un profitto.

Anche i consulenti tecnici della Difesa, del resto, ricostruendo le ragioni dei ripetuti interventi del Gruppo Eternit Svizzera, non hanno nascosto che rispondevano ad un'ottica prettamente aziendalistica, parlando di: *“tentativo di ottenere un recupero della redditività”*, *“ricerca di vantaggi competitivi attraverso un consistente programma di investimenti”*, o *“volontà di ritorni degli investimenti nel medio/lungo periodo”*<sup>197</sup>.

Ciò rispecchia un ordinario *modus operandi* di qualsiasi realtà aziendale, che non per ciò stesso deve essere interpretato come elemento caratterizzante un atteggiamento psicologico di dolo, soprattutto se adeguatamente analizzato in relazione al fatto storico oggettivamente delineato dalle evidenze probatorie.

---

<sup>195</sup> Sul punto, cfr. anche le note di replica del P.M. (pp. 6 ss.) e della Difesa (pp. 82 ss.).

<sup>196</sup> Cfr. decreto che dispone il giudizio.

<sup>197</sup> V. Relazione dei cc.tt. della Difesa CHIARUTTINI e MINETTO, pp. 27 ss.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

A maggior ragione, se il fine della condotta era quello di lucro, l'imputato non avrebbe potuto non tenere in debito conto quali sarebbero state le imponenti conseguenze della verifica dell'evento 'collaterale' anche in termini economici. In questo senso, le perdite economiche derivanti da un evento lesivo di tale portata sarebbero state elefantache, tanto da ritenere assolutamente non convincente che costui avesse accettato un'ipotesi talmente irragionevole e autodistruttiva.

I danni previsti in caso di verifica degli eventi di reato, infatti, sarebbero stati plurimi (a titolo esemplificativo, distruzione degli impianti, blocco della produzione, risarcimento dei danni per i numerosissimi decessi, danni all'immagine della società, oltre alle conseguenze personali in caso di affermazione della responsabilità penale), tanto da divenire essi stessi la negazione dell'obiettivo perseguito.

Non realistica si dimostra anche l'osservazione per la quale SCHMIDHEINY, consapevole della distanza temporale che necessariamente lo avrebbe separato dalle conseguenze dei decessi che avrebbe causato mediante la propria condotta, scelse, deliberatamente, di perseguire il profitto a discapito della salute pubblica, confidando che proprio il trascorrere del tempo e l'avanzare dell'età lo avrebbero posto al riparo dal giudizio di responsabilità del proprio agire<sup>198</sup>.

Si ritiene, infatti, che l'imputato non avrebbe potuto fare affidamento su una circostanza tanto aleatoria ed evanescente, non potendo prefigurarsi con certezza la durata né della propria esistenza in vita, né di quella delle potenzialmente numerose vittime che dalla sua condotta sarebbero nel tempo derivate, tanto da poter elaborare mentalmente di riuscire ad evitarne le conseguenze.

E del resto, neppure il comportamento serbato dall'imputato successivamente ai fatti per i quali si procede è tale da poter essere indice, anche a mero livello indiziario, della sussistenza del dolo eventuale, essendo compatibile con una condotta meramente colposa, ovvero frutto di valutazioni e determinazioni maturate dopo la cessazione dell'attività imprenditoriale anche alla luce della sempre maggiore consapevolezza generale dei rischi correlati all'uso dell'amianto.

I danni economici, personali e reputazionali che l'imputato avrebbe dovuto affrontare, posti in un ipotetico giudizio di bilanciamento con i vantaggi economici attesi dall'attività industriale,

---

<sup>198</sup> V. note di replica del difensore di P.C. Avv. Riverditi, p. 3 (depositate all'udienza del 27.2.2023).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a flourish.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

non avrebbero potuto che avere un peso predominante in una lucida ed oculata strategia imprenditoriale (pur economicamente orientata), potendosi assolutamente negare, pertanto, la verosimile adesione dello stesso agli eventi di reato verificatisi.

Per tali ragioni, dunque, va escluso che la condotta dell'imputato sia stata sorretta da dolo, neppure nella forma eventuale, dovendosi più correttamente ricondurre l'atteggiamento psichico di costui a quello della colpa.

### 3.3. La colpa

Giova ricordare che la colpa, quale elemento soggettivo del reato, non consta solo di una componente negativa – data dall'assenza di volontà del fatto – che delimita il confine con il dolo, ma anche di due componenti positive, anche dette normativa e psicologica.

L'elemento normativo della colpa si identifica nella violazione della regola cautelare, caratterizzata da finalità preventiva e diretta a ridurre il rischio insito nello svolgimento di attività pericolose ma consentite, in quanto socialmente utili o financo imposte, e così giuridicamente autorizzate dall'ordinamento.

A seconda che la regola cautelare violata sia codificata in fonti scritte, pubbliche o private, si distingue poi tra colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) e colpa generica (quando l'evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia).

Nondimeno, è possibile ravvisare colpa generica per inosservanza di regole cautelari non scritte anche in fattispecie in cui vi è stato rispetto di regole cautelari codificate. Invero, anche nell'ipotesi in cui sia stata rispettata la disciplina di settore, ciò di per sé non esclude la possibilità di un rimprovero a titolo di colpa generica, quando le peculiarità del caso concreto rendevano prevedibile ed evitabile la verifica dell'evento dannoso, imponendo all'agente l'adozione di misure ulteriori rispetto a quelle positivizzate in sede normativa.

Il fenomeno della codificazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia, poi, per quanto in progressiva espansione, incontra una serie di limiti dovuti al fatto che, anche negli stessi settori in cui si riscontra un intervento legislativo mirato, non ogni aspetto della vita di relazione o professionale può essere oggetto di specifiche regole di diligenza dettate a priori. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ambito della circolazione stradale, ove spesso si verificano situazioni

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, less distinct mark.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

di pericolo inedite, che possono essere fronteggiate esclusivamente con 'manovre di emergenza' non descritte, né descrivibili prima del loro realizzarsi.

Vi è, infine, una moltitudine di attività potenzialmente pericolose che l'uomo comune pone in atto quotidianamente, per il solo fatto di esistere e di porsi nella vita di relazione, senza indossare le vesti di professionista, rispetto alle quali non è immaginabile che possano essere stabilite dall'esterno regole giuridiche scritte a contenuto cautelare.

Il principale ambito di intervento delle regole cautelari codificate è rappresentato dalle attività caratterizzate dal c.d. rischio consentito, tra le quali figura anche l'attività industriale.

Rispetto a tali attività, l'ordinamento, consentendole, si assume parte del rischio degli eventi dannosi potenzialmente conseguenti al loro esercizio, purché esse siano svolte rispettando i limiti insiti nell'autorizzazione giuridica e, quindi, osservando le regole cautelari appositamente dettate.

In altre parole, chi cagiona l'evento lesivo rispettando le regole cautelari non versa in colpa, anche se l'evento era prevedibile ed evitabile.

Ancora, l'accertamento della responsabilità colposa impone l'ulteriore esame del nesso colpa-evento: occorre verificare che l'evento cagionato rientri nel novero di quelli che la norma cautelare violata intendeva prevenire e che lo stesso, oltre ad essere prevedibile, non si sarebbe verificato se l'agente avesse osservato il comportamento imposto dalla norma (cd. giudizio controfattuale).

Il giudizio di prevedibilità ed evitabilità viene comunemente condotto utilizzando come riferimento il parametro dell'agente modello (*homo eiusdem professionis et condicionis*), individuato in relazione alla tipologia di attività – professionale o meno – svolta dal soggetto in concreto, sulla scorta di talune caratteristiche personali da questo possedute. L'agente modello è idealmente identificato quale esponente e parte di un gruppo di persone a lui omologhe, all'interno del quale non va a differenziarsi in quanto "sapientissimo o espertissimo", bensì semplicemente coscienzioso, accorto e avveduto.

Infatti, se un soggetto intraprende una certa attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi circa i rischi che ne possono derivare ed ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli.

In particolare, l'agente modello è colui che adegua la propria condotta alle conoscenze disponibili nella comunità scientifica e che, se non possiede tali conoscenze, adempie all'obbligo di acquisirle o di utilizzare le nozioni di chi ne dispone, o, in ultimo, di segnalare la

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A small, circular handwritten mark or stamp in black ink, located at the bottom right corner of the page.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione (ad esempio, al datore di lavoro).

Nella valutazione della colpa, inoltre, non si tiene conto di eventuali deficit individuali di tipo intellettuale, culturale o di esperienza del singolo agente, se non in quanto legati ad una condizione oggettivabile o socialmente tipica (ad esempio, specifiche ed accertate menomazioni fisiche o psichiche) che, allora, servirà più quale criterio di selezione del gruppo di riferimento. Allo stesso modo, eventuali conoscenze e abilità superiori rispetto a quelle dell'agente modello non possono fondare, in linea di principio, un più elevato dovere di diligenza. Esse potranno rilevare, in definitiva, solamente in quanto portino a delineare un diverso modello di agente, relativo ad una specifica forma di attività.

Tale parametrizzazione consente di operare una relativizzazione del giudizio, potendosi arricchire ulteriormente il profilo dell'agente modello con le particolarità che, in concreto, caratterizzano il singolo imputato (conoscenze, esperienze, istruzione, capacità ecc.).

Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, deve affermarsi che gli eventi sono stati cagionati dalla condotta negligente, imprudente ed imperita dell'imputato, nonché per effetto della violazione di regole cautelari codificate.

Infatti, occorre preliminarmente individuare se vi è stata, da parte del prevenuto, la violazione della regola cautelare – codificata o non codificata – e, nello specifico, di quale norma trattasi. In particolare, sulla scorta della ricostruzione delle condizioni di inquinamento riscontrate all'interno e all'esterno dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato e delle azioni messe in atto dall'imputato in punto di gestione del relativo problema, sulla base del delineato quadro normativo sussistente all'epoca dei fatti, risulta che lo stesso si sia reso responsabile della violazione delle regole cautelari previste dagli artt. 21, D.P.R. n. 303 del 1956<sup>199</sup>, nonché dagli artt. 377, 387 e 388 del D.P.R. n. 547 del 1955, oltre che della regola generale contenuta nell'art. 2087 c.c..

---

<sup>199</sup> Peraltro, in materia di igiene del lavoro con particolare riguardo alla protezione dei lavoratori dalle polveri, il D.P.R. 1124/1965 (che prevedeva disposizioni anche in tema di asbestosi e silicosi) stabiliva che: "Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303" (art. 174, D.P.R. cit.).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'h' followed by a flourish.

A second handwritten signature in black ink, appearing as a stylized, cursive mark.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, a cui questa Corte ritiene di conformarsi, è proprio tale quadro normativo quello a cui sarebbe stato necessario rifarsi negli anni di riferimento, prima, cioè, dell'entrata in vigore della disciplina specifica dettata dalla legge n. 277 del 1991 (v., *ex multis*, già citate Cass. n. 20227 del 2012; Cass. n. 38991 del 2010; Cass. n. 20047 del 2010; Cass. n. 5117 del 2008).

È d'uopo evidenziare che lo scopo del D.P.R. n. 303/56, nel dettare norme a garanzia dell'igiene del luogo di lavoro, è in ultima analisi proprio quello di assicurare la salute dei lavoratori, in quanto la prima altro non è che una logica premessa fattuale indispensabile per tendere alla seconda.

D'altronde, che le norme a garanzia dell'igiene dei luoghi di lavoro non siano state pensate dal legislatore come finalizzate a mero scopo di ordine o decoro si deduce già dall'art. 4 dello stesso D.P.R., ove si prevede che il datore di lavoro ha il dovere di attuare le misure di igiene, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui sono esposti e di portare a conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, nonché di fornire i necessari mezzi di protezione. Coerente con questa interpretazione è anche la previsione di visite mediche periodiche nei confronti dei lavoratori (art. 33, D.P.R. cit.), evidentemente rivolte a prevenire rischi per la salute e a monitorarli.

Riguardo alla specifica previsione in punto di contenimento delle polveri dannose, poi, la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che *“la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 esprime un giudizio di pericolosità dell'esposizione dei lavoratori a qualunque tipo di polveri, prescindendo dalla loro specie e consistenza, essendo essa volta a prevenire non solo l'inalazione di tali polveri, ma anche le malattie che ne possono conseguire”* (Cass. pen., sez. IV, 21.9.2016 n. 5273; v. anche Cass. pen., sez. IV, 10.6.2010 n. 38991).

Dunque, molto chiaro si appalesa il concetto, espresso dalla Corte di Cassazione, ma scaturente anche da un'interpretazione piana della norma, per il quale l'art. 21 D.P.R. cit. prescinde dalla specifica tipologia di polveri della quale esposizione lavorativa trattasi, andando ad includere, nel ragionamento di prevenzione, anche tutte le malattie che dalla perniciosa inalazione possano derivare. Le polveri di amianto, in specie, senz'altro rientrano (e, soprattutto, già rientravano al tempo della condotta) nell'oggetto di tale disposizione, costituendo tale materiale una sostanza tossica per l'organismo e specificamente induttiva delle malattie – non a caso – dette *“asbesto correlate”* (asbestosi, tumori polmonari e mesotelioma), siccome da tempo risaputo quantomeno nella comunità di settore (scientifica e industriale).



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

La S.C. ha altresì precisato che la norma in questione necessita di essere integrata, quanto a contenuto precettivo modale, attraverso le conoscenze scientifiche disponibili al tempo in cui doveva farsene applicazione, in particolare affermando che: *è frequente la scelta del legislatore, nel caso di attività pericolose, di imporre determinate cautele idonee a ridurre il rischio facendo riferimento a criteri generici che possono di volta in volta essere specificati con il richiamo alle cautele che la scienza, l'esperienza e l'evoluzione tecnologica dell'epoca sono in grado di suggerire. Nelle attività pericolose consentite (e questo vale anche per le attività non di tipo lavorativo) l'agente deve attivare le misure preventive che le conoscenze del momento consentono di ritenere le più idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi ... la formula "per quanto è possibile" utilizzata dagli artt. 20 e 21 significa che l'agente deve fare riferimento alle misure idonee in base alla miglior scienza ed esperienza, conosciute all'epoca della condotta, per ridurre il più possibile le esposizioni; e ciò indipendentemente dal loro costo ... È infatti ovvio che il legislatore non poteva che prevedere una fattispecie di tipo aperto che tenesse conto dell'evoluzione delle conoscenze e soprattutto dell'evoluzione tecnologica. Se una sostanza è tossica - e purtuttavia ne è consentita la manipolazione - l'agente dovrà fare riferimento, nel momento in cui opera, ai mezzi di prevenzione esistenti e se ne esistono di idonei ad eliminare l'esposizione dovrà eliminarla; diversamente dovrà ridurla nei limiti in cui lo consentono i mezzi conosciuti che siano disponibili in quel momento": in tal senso già Cass. pen., sez. IV, 5/10/1999 n. 3567).*

Pertanto, la citata disciplina costituiva il quadro normativo di riferimento in merito alla gestione dell'inquinamento derivante dal ciclo produttivo dell'industria Eternit ed è fuor di dubbio che gli eventi cagionati dalla condotta dell'imputato rientrano nel novero di quelli che la norma cautelare violata intendeva prevenire, le specifiche malattie e la conseguente morte non rappresentando altro che l'*exitus* del danno alla salute che le regole cautelari miravano a scongiurare rivolgendosi più direttamente alla gestione della polverosità all'interno degli ambienti di lavoro.

È possibile affermare che la filosofia del legislatore dell'epoca in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro era ispirata all'obiettivo di prevenzione, declinata come primaria (anche detta prevenzione tecnica, in quanto rivolta all'intervento diretto sugli impianti di produzione), secondaria (v. art. 377, D.P.R. n. 547 del 1955), informativa e sanitaria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a cursive flourish.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Tra i soggetti coinvolti nella gestione della prevenzione, sull'imprenditore (coadiuvato da dirigenti e preposti) gravava *in primis* un obbligo di tipo conoscitivo, che implicava, innanzitutto, l'osservazione e il monitoraggio continuo della realtà di fabbrica, l'individuazione del rischio e l'esame dello stesso, per poi provvedere ad un intervento di prevenzione tecnica alla fonte (nel caso di specie, rappresentata dai punti di emissione delle polveri di amianto inalabili).

La valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, quale obbligo a contenuto dinamico in capo al datore di lavoro, implica la rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'assetto organizzativo, financo l'aggiornamento imposto da evoluzioni della tecnica al fine dell'adeguato governo dei fattori di rischio.

Ancor prima, tale precitato è desumibile dal dettato dell'art. 2087 c.c., laddove fa riferimento alle misure di tutela delle condizioni di lavoro ritenute necessarie in rapporto alla particolarità dell'attività lavorativa, ma anche all'esperienza e alla tecnica; ovvero, sulla scorta di regole generali, introdotte nel tempo nella legislazione lavoristica, informate ai criteri della massima sicurezza tecnologicamente fattibile o della riduzione al minimo dei rischi.

Di riflesso, questa impostazione comporta che, tra i compiti di prevenzione dei quali il datore di lavoro è onerato, rientra quello di dotare i lavoratori di strumenti e macchinari del tutto sicuri. In altre parole, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto in condizione di svolgere la propria attività in totale sicurezza.

In sostanza, l'art. 2087 c.c. funge da norma di chiusura del sistema (rispetto alla legislazione antinfortunistica), sancendo a carico del datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e di protezione dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, nonché della stessa incolumità pubblica. Tali doveri rendono esigibile, da parte dello stesso, l'obbligo di impedire, mediante adeguato controllo e predisposizione di ogni mezzo necessario, che il bene o l'attività, fonte dei pericoli e rientrante nella sfera della sua signoria, possa provocare danni a chiunque ne venga in contatto, anche occasionalmente<sup>200</sup>.

Tanto premesso, è necessario sottolineare che ciò non significa che il datore di lavoro debba riuscire ad ottenere un ambiente lavorativo a "rischio zero", mettendo in atto misure volte a scongiurare anche eventi rischiosi imprevedibili (il che comporterebbe, incostituzionalmente,

---

<sup>200</sup> In questo senso, cfr. Cass. pen., sez. IV, 12.1.2005 n. 12230.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'M'.

A smaller, circular handwritten mark or signature in black ink.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

la condanna a titolo di responsabilità oggettiva), ma che debba predisporre tutte quelle misure che, nel caso concreto e rispetto alla specifica lavorazione interessata, risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività.

In specie, l'obbligo conoscitivo e di individuazione del rischio avrebbe implicato un monitoraggio costante della situazione locale da parte dell'imputato sotto il profilo specifico dell'inquinamento degli ambienti, direttamente collegato a quello igienico - sanitario. D'altronde, SCHMIDHEINY Stephan Ernst, come dimostrato ed estrinsecato già nell'intervento ad apertura dell'epoca della propria gestione aziendale (in occasione del Convegno di Neuss, 1976), era ben consapevole della problematica legata alla diffusione di polveri di amianto all'interno degli stabilimenti Eternit (e delle relative conseguenze in punto di salute dei propri dipendenti) e aveva espresso l'intenzione di mobilitarsi in tale direzione, tanto da provvedere anche alla costituzione di organismi interni specificamente deputati (i già citati S.I.L. e C.O.PA.E.).

Il S.I.L. dipendeva dal punto di vista funzionale dal Centro di Neuss e avrebbe dovuto effettuare misurazioni dell'inquinamento aziendale al fine di suggerire gli opportuni interventi al fine di migliorare le condizioni ambientali.

Come segnalato dal P.M. (p. 21 memorie di replica), tali osservazioni sono state fornite esclusivamente in occasione della redazione del primo rapporto del 1977, venendo così meno ad un'importante funzione in vista di una corretta contestualizzazione dei valori di concentrazione forniti attraverso le misurazioni.

Nel periodo di gestione dell'azienda da parte dell'imputato, infatti, il S.I.L. condusse numerosi monitoraggi<sup>201</sup>.

Nondimeno, indipendentemente dal numero dei rilievi effettuati nel tempo, è necessario non limitarsi alla presa visione dei risultati delle misurazioni operate dal S.I.L., nonché dagli enti

---

<sup>201</sup> Il preciso numero di monitoraggi effettuati dal SIL è stato oggetto di dibattito tra Pubblica Accusa e Difesa. La Difesa, in sede di discussione, ha stimato un numero di 5.000-7.000 monitoraggi (prendendo come riferimento i 2.400 rilievi del SIL condotti nel periodo 1980-1982, come risulta dalla C.T. MINGOZZI) (cfr. trascrizioni udienza 10.3.2023, pp. 47,48). Il P.M., invece, ha affermato che tutti i dati noti sono stati oggetto di analisi valutativa, nei seguenti termini: 1976: 42; 1977: 60; 1978: 33; 1979/1980: 114; 1981: 32; 1982: 31; 1983: 29; 1984: 60; 1985: 60. Nel periodo 1976-1985, quindi, si possono conteggiare 461 monitoraggi, che sommati ai 2.400 (relativi agli anni 1980-1982, allegato 4, C.T. SALVINI 1984), risultano essere meno di 3.000. Il P.M. ha aggiunto che i dati scaturenti dalla citata C.T. risultano essere un'anomalia che lo stesso SALVINI non giustifica e che non sono mai stati oggetto di analisi.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

terzi incaricati a tal fine anche dall'azienda stessa (tra tutti, si ricordano qui anche i rilievi effettuati dall'Università di Pavia, da Occella, dall'INAIL o dall'ENPI) all'epoca, essendo doveroso, altresì, soffermarsi criticamente sulle modalità con le quali queste operazioni venivano condotte, sia dal punto di vista strumentale che temporale.

D'altronde, anche i cc.tt. del P.M. LAURIA MINGOZZI e SALERNO hanno affermato che *“il raffronto del risultato della misurazione con lo standard igienico che verrà stabilito successivamente in sede di Comunità Europea inevitabilmente ci porta a concludere che siamo in presenza di uno stabilimento modello”*, ma questo solamente volendo omettere di considerare tutti i limiti dei monitoraggi eseguiti al tempo.

Infatti, come in modo del tutto condivisibile è stato evidenziato dagli stessi cc.tt. MINGOZZI e SALERNO<sup>202</sup>, le concentrazioni non forniscono una visione attendibile delle condizioni igieniche esistenti nei periodi a cui si riferiscono, in quanto erano i primi anni di applicazione della nuova metodologia di campionamento, le misure strumentali erano discontinue e soggette a variabili non controllabili nemmeno da parte del soggetto preposto al campionamento (es. microclima, modalità operative, entità dell'attività, consapevolezza del lavoratore di essere monitorato, programmazione delle indagini) e non forniscono alcuna informazione sulla situazione precedente e successiva. Lo stesso S.I.L. dell'azienda segnalava la medesima criticità connessa all'influenza di molteplici fattori nella misurazione della concentrazione di polveri.

Di qui, logicamente si ricollega anche il tema dell'apparente rispetto dei limiti di soglia di esposizione all'agente tossico tollerabili in ambiente lavorativo.

I valori limite (TLV) presi a riferimento erano soglie pubblicate dall'American Conference Of Governmental Hygienist (ACGIH), che indicavano il limite di concentrazione di fibre aerodisperse suggerito nell'impiego dell'amianto.

Tuttavia, è appena il caso di rammentare che, con riferimento all'amianto, prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 277/1991, non esistevano limiti di esposizione che avessero valore legale in Italia e si è sempre fatto riferimento a quelli individuati dall'ACGIH, poi recepiti nei CCNL di settore.

Ciò considerato, è da escludere che, all'epoca dei fatti, tali valori-soglia potessero costituire un limite cogente per il datore di lavoro, il quale non era tenuto ad adeguarsi ad alcun tipo di valore dettato da qualsivoglia organizzazione, tantomeno privata. Allo stesso modo, questo significa

---

<sup>202</sup> Cfr. relazione tecnica dei cc.tt. del P.M. MINGOZZI-SALERNO, pp. 48-49.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

anche che non era da considerarsi assolutamente libero il mantenimento di una concentrazione di polveri al di sotto di limiti siffatti in quanto, alla luce delle regole di diligenza, prudenza e perizia e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di igiene e lavoro, sarebbe stato necessario adoperarsi per ridurre al minimo la dispersione della polvere secondo quanto consentiva la migliore scienza ed esperienza dei tempi, su cui l'imputato era aggiornato. Sul punto, ancora, si ricorda che la S.C. ha più volte confermato che i TLV vanno interpretati come semplice soglia di allarme il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo e soggettivo misure tecniche organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, comporta l'avvio di un'ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione e diretto a limitare la durata e l'intensità dell'esposizione degli addetti alle fonti di pericolo (cfr., *ex plurimis*, Cass. 5117/2008, 38991/2010, cit.; Cass. pen., sez. IV, 24/5/2012 n. 33311).

Invero, non può che tenersi in primaria considerazione ciò che è emerso dalle fonti di informazione di tipo diretto, ossia provenienti da coloro che, per ragioni di lavoro, trascorrevano gran parte del proprio tempo all'interno dei locali industriali o che, a vario titolo, avevano diretta contezza di strumenti, mezzi e modalità legati alla produzione e manipolazione dell'amianto in Eternit; nonché, ancora, dagli stessi abitanti di Casale Monferrato, diretti spettatori dell'estrema polverosità che pervadeva tutta la cittadina e che proveniva, per la maggior parte, dal ciclo produttivo dell'azienda.

E di tali condizioni di estremo ed insostenibile inquinamento, non effettivamente corrispondenti a quanto *prima facie* emergente dalle informazioni che gli venivano riportate sulle misurazioni dagli organismi di fabbrica, l'odierno imputato poteva e doveva rendersi conto in virtù di diverse segnalazioni, tra le quali le numerose ispezioni condotte dall'Ispettorato del Lavoro di Alessandria a partire dal luglio 1976, che avevano portato all'imposizione di ben 67 prescrizioni in tema di polverosità.

A ciò va aggiunto che risulta particolarmente pregnante quanto rilevato dallo stesso Dr. Robock a seguito di sopralluogo presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, esitato nella relazione del 16.5.1980, ove lo stesso espressamente segnala tutte le criticità di una situazione preoccupante, lamentando la caduta e rottura di sacchi accatastati in cumuli, la fuoriuscita di

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a flourish.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

amianto dai sacchi quando vengono aperti, l'utilizzo di scope per la pulizia, ma soprattutto la frantumazione a cielo aperto degli scarti con "nuvole di polvere spinte dal vento in zone limitrofe".

Per quanto concerne gli investimenti in sicurezza, sembra quasi scontato premettere che non ogni immissione di capitale equivale necessariamente e sostanzialmente ad investimento in sicurezza, ma è utile al fine di fare chiarezza sull'impegno finanziario adottato da SCHMIDHEINY in tale campo e per rilevare l'inadeguatezza delle misure adottate, l'insufficienza dei mezzi apprestati e la gravità delle omissioni.

Basti considerare, come correttamente rilevato anche dal P.M. in sede di repliche, l'investimento nel mulino Hazemag, sicuramente positivo per l'azienda da un punto di vista economico, ma distruttivo sul piano dell'inquinamento ambientale e della salute pubblica; ovvero il mancato investimento in un servizio di lavanderia, che avrebbe consentito di frenare una delle vie di circolazione delle polveri di amianto all'esterno della fabbrica (delle quali, come più volte ricordato, erano cosparsi gli abiti da lavoro dei dipendenti Eternit che, all'uscita del proprio turno, rientravano nelle proprie abitazioni ancora imbrattati, ovvero, in tali condizioni, si recavano all'occorrenza in qualche negozio, altro esercizio commerciale, o punto di ritrovo cittadino)<sup>203</sup>.

La realizzazione del mulino Hazemag, in particolare, costituisce oggetto di specifico rimprovero di colpa nei confronti dell'imputato che, in un periodo in cui sicuramente era certa la micidialità di grandi esposizioni a microfibre di amianto e che chiamava interventi che ne limitassero e prevenissero l'inalazione, ha deciso di investire in una struttura operativa che avrebbe comportato la frantumazione a ciclo continuo e a cielo aperto di grandissime quantità di scarti di produzione di amianto provenienti da tutti gli stabilimenti italiani e, quindi, la propagazione di ingenti quantità di polvere di amianto nel contesto urbano circostante.

Sicuramente tale fonte di dispersione, unitamente all'area "Ex Piemontese", ha rappresentato un'importantissima, se non la principale, sorgente di inquinamento ambientale che ha fortemente contribuito all'intossicazione letale dell'intera comunità casalese.

---

<sup>203</sup> Si specifica che era stato predisposto un servizio di lavanderia presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato solamente nell'ultima fase di attività dell'azienda, in epoca molto successiva alle prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro di Alessandria.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

La produzione industriale di manufatti in cemento amianto rappresentava in quanto tale un'attività pericolosa, ed in virtù di tale circostanza era imposta all'imprenditore la predisposizione di ogni possibile cautela, dalla meno complessa ed elaborata alla più semplice ed immediata.

Tra le diverse operazioni attuabili, senza pretesa di esaustività, è possibile ipotizzare: protezione delle vie respiratorie con maschere altamente filtranti; lavaggio degli abiti da lavoro dei dipendenti al termine del turno lavorativo tramite la predisposizione di apposito servizio di lavanderia aziendale; creazione di un locale deputato a mensa, ove i dipendenti avrebbero potuto svolgere le proprie pause in ambienti non contaminati da polvere di amianto (misura posta in essere solo nel 1978/1979); totale, completa e abbondante umidificazione del materiale adoperato; evitare ogni sorta di manipolazione di polvere di amianto in assenza di protezioni (sicuramente, impedire l'apertura manuale di sacchi contenenti fibre di amianto mediante taglio con coltello); approntare un sistema di aspirazione delle polveri localizzato, in linea con il concetto di prevenzione primaria e di abbattimento del pericolo alla fonte; assicurare l'assoluta efficienza dei sistemi di contenimento e assorbimento delle polveri al fine di evitare l'aerodispersione all'esterno del perimetro aziendale; predisporre controlli e manutenzione periodici al fine di garantire l'effettiva funzionalità dei sistemi di aspirazione predetti, contro malfunzionamenti e guasti; prevedere modalità di pulizia adeguate, di guisa da evitare fenomeni di diffusa aerodispersione di microfibre movimentate da tali operazioni (dotandosi, conseguentemente, di un numero di idonei strumenti adeguato alla pulizia dell'intera superficie industriale); provvedere alla copertura degli automezzi utilizzati dall'azienda per il trasporto di amianto, in partenza ed in arrivo dallo stabilimento, di modo da impedire la dispersione di fibre in ambiente nell'attraversamento del centro cittadino di Casale; oltre, infine, a tutte le misure più idonee in linea con ciò che la migliore scienza e tecnica potevano suggerire all'epoca dei fatti.

Per converso, tutte tali misure non venivano osservate attentamente nello svolgimento dell'attività imprenditoriale della Eternit, laddove sarebbe stato dovere di SCHMIDHEINY, secondo la già individuata posizione di garanzia, preoccuparsi che gli organi specificamente incaricati della prevenzione e della sicurezza all'interno dello stabilimento si attivassero per la realizzazione di tutte tali misure necessarie e imprescindibili al fine di proseguire l'attività di lavorazione dell'amianto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

A small handwritten mark or signature in black ink, possibly a stylized 'D' or similar character.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Quanto alla c.d. dimensione soggettiva della colpa, quanto sinora ricostruito permette di affermare senza alcun dubbio che quanto si sarebbe successivamente verificato per l'effetto della condotta del prevenuto era oggettivamente prevedibile (circostanza prevedibile all'imprenditore/datore di lavoro-modello), nonché, quanto alla posizione delle vittime che erano state altresì dipendenti della Eternit, era stato dallo stesso previsto (con relativa configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p.).

Al fine di perimetrare l'oggetto della prevedibilità – previsione dell'imputato, si rileva che non era necessaria la completa delimitazione delle più dettagliate e specifiche modalità di insorgenza fisica, biologica o biochimica del mesotelioma, ma era necessario e anche sufficiente la mera consapevolezza che la respirazione di fibre di amianto – che sicuramente, considerate le caratteristiche dell'attività industriale, era un fenomeno costante, data la grande polverosità imperversante nei luoghi di lavoro – comporta l'insorgenza di malattie asbesto correlate, soprattutto ad elevate quantità (rispetto alle conoscenze dell'epoca, secondo le quali ancora non si parlava con certezza di assenza di soglia di rischio, sebbene comunque ipotizzato).

Tale consapevolezza alloggiava sicuramente nel foro interno di SCHMIDHEINY Stephan Ernst, il quale sin dagli esordi della propria carriera imprenditoriale aveva dimostrato di detenere tutti gli strumenti conoscitivi necessari e sufficienti per prevedere le incombenti morti di lavoratori (dato che, peraltro, già si stava manifestando costantemente sulla scorta delle pregresse esposizioni subite dai dipendenti per effetto della precedente attività sotto gestione altrui<sup>204</sup>).

Il dubbio sulla possibile esistenza o meno di una soglia di esposizione al di sotto della quale l'attività produttiva avrebbe potuto proseguire, avrebbe dovuto piuttosto suggerire un contegno di maggiore cautela, fino a considerare la conversione tempestiva della produzione attraverso l'impiego di materiali non nocivi alternativi all'amianto, ovvero financo l'arresto definitivo della stessa.

La generale contezza della specifica pericolosità della respirazione di fibre di amianto era patrimonio conoscitivo comune nella comunità scientifica e imprenditoriale da ben oltre cinquant'anni (si rimanda alla parte in cui si è trattato più diffusamente di tale tematica) e le conclusioni degli studi che già in epoca più risalente approfondirono il tema del mesotelioma

---

<sup>204</sup> V. dichiarazioni del teste PONDRANO sui continui manifesti funebri e annunci di morte di dipendenti affissi presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato (v. deposizione nel presente giudizio).



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

concordavano su alcuni punti chiave che non si potevano e dovevano in alcun modo trascurare: la sopravvivenza dopo la diagnosi della malattia era solitamente breve, mentre l'intervallo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia era assai lungo; anche basse dosi erano sufficienti ad innescare il processo patologico; non si riscontrava alcuna apprezzabile causa alternativa di tale patologia.

Emblematica dell'esistenza di tale consapevolezza è stata l'indizione del più volte citato Convegno di Neuss del 1976, in occasione del quale l'imputato, innanzi ad una platea di qualificati interlocutori, si preoccupò sin da subito di evidenziare la 'serietà' della tematica scientifica e sanitaria, alla quale si capiva come fosse inesorabilmente legata a doppio filo anche la sorte dell'intero ramo industriale, posto sotto l'attento scrutinio di scienziati, organizzazioni sindacali e governi.

L'imputato era a conoscenza non solo della generica pericolosità dell'esposizione a fibre di amianto e dei suoi effetti in punto di determinazione dell'asbestosi, ma aveva ben chiaro che tale esposizione avrebbe comportato anche il rischio di specifiche malattie tumorali, quali i carcinomi polmonari e, in particolare, il mesotelioma<sup>205</sup>.

SCHMIDHEINY era a conoscenza, inoltre, anche della crescente attenzione collettiva (non solo a livello medico-scientifico, ma anche sindacale, associativo, governativo e delle stesse comunità locali) sulla problematica sanitaria legata all'amianto e delle sue critiche ricadute sulla sopravvivenza stessa del settore industriale interessato.

Le rappresentanze sindacali locali, infatti, condussero una lunga ed assidua opera di rivendicazione (quantomeno dal 1977 al 1983) per denunciare le gravi carenze igienico-ambientali dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato e richiedere interventi consequenziali, tale da determinare una forte risonanza della problematica sanitaria anche oltre ai confini del territorio casalese.

---

<sup>205</sup> Si ricorda, peraltro, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di delitti colposi, ha più volte affermato che nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (cfr. Cass., Sez. IV, sentenza n. 33311 del 2012, ovvero Cass. Sez. IV, sentenza n. 4675 del 2006).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'h' followed by a flourish.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Tali rivendicazioni, raccolte dalla dirigenza locale, pervenivano anche alla proprietà, come ben dimostrato anche da quanto espresso nella corrispondenza epistolare scambiata tra SCHMIDHEINY e l'amministratore delegato di Eternit S.p.a. GIANNITRAPANI Luigi, che provvedeva ad aggiornarlo, non senza preoccupazione, sulla mobilitazione, nazionale ed internazionale, dei sindacati (cfr., a titolo esemplificativo, le lettere scambiate già nel gennaio 1977, tra il 17 e il 26, oltre alle altre datate 16.7.1976, 17.3.1977, 9.12.1977, 13.12.1977 con Hans Stoffel, 20.12.1977, 10.12.1980, 30.12.1982; v. prod. P.M. 21.11.2022).

Su questa linea, assai significativamente si colloca AULS 76 (prod. P.M. del 21.11.2022), documento programmatico riferibile alla Eternit che, a prescindere dalla circostanza che fosse rivolto a tutte le società del gruppo (anzi, a maggior ragione), offre una chiara immagine di quella che era la linea strategica di contrasto alle pressioni provenienti da soggetti diversi in massima difesa del materiale<sup>206</sup>, di cui andava necessariamente affermato l'utilizzo sicuro ad ogni costo. SCHMIDHEINY Stephan Ernst in persona, infatti, si complimentava con GIANNITRAPANI per l'attuazione e l'efficienza di tale manuale a livello locale, dimostrando che non si trattava solamente di una prospettazione di ipotesi di mera astratta verifica, ma di un concreto *modus operandi* al quale attenersi a fronte di fattispecie che si stavano effettivamente presentando (e questo già agli esordi della carriera dell'imputato).

La stessa strategia di difensiva occultamento si ritroverà anche nelle condotte successive ai fatti, ed un esempio emblematico ne è l'operazione di gestione dell'immagine dell'azienda affidata dall'imputato a BELLODI Guido, esperto di pubbliche relazioni, durante il periodo tra amministrazione controllata ed il fallimento di Eternit S.p.a.<sup>207</sup>. L'attività di BELLODI, proseguita fino almeno al 2005, è ulteriormente indicativa della consapevolezza del problema amianto da parte di SCHMIDHEINY Stephan Ernst, oltre che del tentativo di ridimensionare l'impatto pubblico personale di un disastroso fenomeno.

---

<sup>206</sup> L'AULS prevedeva un'apposita sezione in cui venivano predisposte delle risposte standard ad eventuali domande indirizzate all'azienda da diversi tipi di soggetti, quali persone private, lavoratori di cantiere di costruzione, vicini di stabilimento, lavoratori di una fabbrica di eternit, impresa che pubblicizza materiale concorrente alternativo all'amianto, nonché giornalisti.

<sup>207</sup> La strategia messa in atto da BELLODI è chiaramente rappresentata in quello che è il documento più organico tra il materiale rinvenuto suo possesso (il 13 dicembre 2005, l'ufficio milanese di Guido Bellodi è stato oggetto di una perquisizione e sequestro), il "*Manual on the company response to the asbestos issue in Italy*" (cd. Manuale Bellodi), già in origine concepito come un'opera in divenire (in atti, v. prod. P.M. 17.1.2022, allegato alla C.T. RIVELLA).



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

A completamento dell'analisi del profilo della prevedibilità degli eventi omicidiari, occorre differenziare tale atteggiamento psicologico del prevenuto a seconda della categoria di vittima cagionata dalla propria condotta, ritenendosi che, considerato quanto sin qui ripercorso in punto di contesto storico, normativo, scientifico e conoscitivo dell'epoca in cui si è svolta la condotta, certamente lo stesso si poteva e si era prefigurata l'ipotesi di numerosissimi decessi in conseguenza all'esposizione lavorativa continuativa e massiccia alle polveri di amianto dei propri dipendenti, quale fenomeno che letteralmente si svolgeva e continuava a svolgersi, nell'intero settore produttivo, sotto la sua direzione e vigilanza. In questi casi, pur prevedendo eventi di tal fatta, come si è già detto, l'imputato non aveva aderito alla relativa verificaione, sottovalutando l'entità del pericolo e, soprattutto, sulle capacità e possibilità di evitarlo.

Dunque, per tali fatti – reato va riconosciuta l'aggravante della colpa con previsione, di cui all'art. 61 n. 3 c.p..

Solamente di prevedibilità – quale requisito essenziale della colpa semplice – si deve parlare, invece, in relazione all'ingente numero di morti di persone in alcun modo legate al circuito organizzativo aziendale (in particolare, familiari e c.d. ambientali), ma comunque raggiunte dall'intensa, pervasiva e duratura esposizione alle polveri di amianto derivanti dal ciclo produttivo dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato.

Infatti, il prevenuto non aveva previsto con certezza la prossima e futura concretizzazione di un fenomeno di tale portata, ma era conseguenza che – considerate le modalità quantitative e qualitative della produzione, l'effettivo spargimento di polvere di amianto nell'ambiente circostante allo stabilimento (dovuta non solo ad un inadeguato sistema di aspirazione e contenimento delle polveri all'interno della struttura, ma anche all'effettiva circolazione delle stesse per tutto il territorio cittadino attraverso il trasporto non assicurato del materiale, gli abiti di lavoro imbrattati dei dipendenti, l'abbondante spargimento in ambiente dato dall'attività di frantumazione dell'area "Ex Piemontese" e del mulino Hazemag) poteva e doveva prendere in considerazione, adottando le precauzioni necessarie.

Quanto alla valutazione dell'evitabilità degli eventi di reato da parte dell'imputato, qualora avesse adottato un comportamento conforme ai crismi della prudenza, diligenza e perizia e alle regole cautelari codificate, e quindi se fossero state adottate tutte le misure e cautele necessarie, fino a rinunciare all'impiego di amianto o ad arrestare la produzione di manufatti in tale

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' or similar shape, followed by a circular flourish.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

materiale, gli eventi, così come *hic et nunc* verificatisi, alla luce di quanto significato anche in punto di oggettiva causalità, sarebbero stati scongiurati.

Il contegno alternativo lecito era dallo stesso pienamente esigibile in quanto dotato della posizione di garanzia e di tutte le risorse e competenze conoscitive, decisionali e finanziarie necessarie e sufficienti per assumere e concretizzare decisioni importanti, financo drastiche, per annichilire l'imponente aerodispersione di polvere di amianto derivante dal ciclo produttivo dell'azienda.

L'impegno profuso dall'agente concreto risulta nettamente insufficiente al fine di evitare gli eventi che si sono effettivamente verificati in conseguenza, che per converso avrebbe richiesto una stretta impostazione di misure di sicurezza, una radicale revisione degli impianti industriali e del ciclo produttivo, fino alla chiusura dell'azienda quale *extrema ratio*: tutte decisioni che solamente SCHMIDHEINY Stephan Ernst si trovava nella posizione di assumere.

La posizione difensiva risulta superata dal compendio probatorio raccolto dall'Accusa, che consente così di individuare una responsabilità penale personale dell'imputato.

Non v'è dubbio sul "ruolo proattivo" tenuto dall'imputato nell'affrontare la tematica igienico-sanitaria industriale, ma le condotte pur relativamente positive poste in essere per cercare di ridimensionare la problematica non sono sufficienti ad escludere la responsabilità "colpevole" del medesimo.

Infine, ritiene la Corte che, nel caso di specie, sia integrata l'aggravante di cui all'art. 589 c. 2 c.p. in relazione ai fatti di reato commessi dall'imputato sia nei confronti dei propri dipendenti che delle vittime non incluse nel circuito lavorativo ed organizzativo dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, eppur vissute in territori ad esso attigui.

Primariamente, si precisa che devono intendersi norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro non solo quelle contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 17.4.2019 n. 3324). Quanto alla configurabilità della predetta aggravante, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che esista un legame causale tra la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'evento dannoso, che ricorre quando il fatto sia riconducibile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi indicati dagli artt.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated character.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a circular scribble.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

40 e 41 c.p., senza che possa ritenersi escluso solo perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore, obbligato al rispetto di dette regole.

Tale aggravante, invero, è ravvisabile a condizione che la presenza del soggetto sul luogo e nel momento dell'evento lesivo, nel caso estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, non abbia caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra la condotta inosservante e l'evento e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello effettivamente verificatosi (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 12.11.2019 n. 51142; Cass. pen., sez. IV, 6.2.1989 n. 6025; Cass. pen., sez. IV, 1.11.2005 n. 11360; Cass. pen., sez. IV, 12.5.2016 n. 38200).

Ciò, del resto, si pone in linea con la regola generale per cui in relazione alla responsabilità colposa, nei reati di evento, è essenziale che l'evento realizzatosi concretizzi il rischio che la regola cautelare violata intende prevenire ed evitare (cfr. Cass. pen., sez. IV, 23.4.2009 n. 36857; Cass. pen., sez. IV, 11.10.2011 n. 43645), in guisa che alla colpa dell'agente vada ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, bensì esclusivamente quello ricollegabile causalmente alla sua condotta violativa della regola cautelare, laddove la violazione della di tale norma determina la concretizzazione del rischio che essa mirava a prevenire.

D'altronde, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la giurisprudenza di legittimità, in alcuni arresti, ha affermato che il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all' "extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo (Cass. pen., sez. IV, 17.6.2014 n. 43168).

Sicuramente, il datore di lavoro ha come obbligo primario quello di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la propria attività nell'impresa (che siano lavoratori subordinati o persone estranee che a qualsiasi titolo operino in favore e per conto di questa); in tema di omicidio colposo, però, si configura l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche anche qualora la vittima è una persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o equiparati, ma anche nei riguardi di tutti coloro che possono comunque entrare in contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività (cfr. Cass. pen. sez. IV, sentt. n. 10842 del 7.2.2008, n. 6348 del 18.1.2007, n. 32178 del 16.9.2020, n. 44142 del 19.7.2019, n. 2343 del 27.11.2013).



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

È bene specificare, poi, che talune regole prevenzionistiche sono dettate a tutela di qualsiasi soggetto che venga a contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione e che ha il dovere di governare; altre, invece, sono poste a beneficio precipuo del lavoratore, formalmente e sostanzialmente inteso. Nel primo caso, la qualità di estraneo all'organizzazione imprenditoriale non è di per sé incompatibile con l'esistenza di un dovere di sicurezza protettivo in capo al datore di lavoro (cfr. Cass. 12.11.2019 n. 51142).

Pertanto, è possibile che l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 589 c.p. possa essere integrata pur se la persona offesa non è un lavoratore o l'evento si è verificato all'esterno del perimetro aziendale, ma a condizione che si sia concretizzato il rischio lavorativo.

Nello specifico, si richiede che il terzo estraneo si sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore.

Per tali ragioni, dunque, è necessario siano presenti condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte del pericolo; e, in negativo, che non deve aver esplicitato i suoi effetti un rischio diverso (cfr. Cass. pen., sez. IV, 8.1.2021 n. 32899).

Conclusivamente, sulla scorta di quanto esposto, va ravvisata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai plurimi reati di omicidio colposo aggravato come sopra argomentato, avvinti dal concorso formale previsto dall'art. 589 c. 3 c.p., essendo gli eventi riconducibili all'unica condotta commessa nel tempo dall'imputato nella gestione dell'attività dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato.

#### **4. La riqualificazione giuridica dei fatti**

Alla luce del sopraindicato inquadramento fattuale e giuridico dei fatti, con esclusione del dolo – anche nella forma del c.d. dolo eventuale – e riconoscimento dell'elemento soggettivo della colpa –anche qualificata nella forma aggravata della colpa cosciente con previsione dell'evento, oltre che di quella specifica della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro –, alcuna riserva può porsi sulla facoltà di questa Corte, in punto di decisione, di riqualificazione giuridica del fatto.

Invero, anzi tutto il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

dell'imputato, sicché non è configurabile una sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale.

L'imputazione ha la funzione di delimitare l'oggetto delle prove da assumere nel giudizio, il *thema probandum*, e, nel contempo, di circoscrivere i confini entro i quali al giudice è consentita la deliberazione finale nel rispetto concreto del diritto di difesa dell'imputato.

Nell'imputazione convivono due profili strettamente connessi tra loro, e cioè la descrizione di un fatto, ovvero di una vicenda umana attribuita ad un soggetto determinato, e l'indicazione di una o più norme di diritto penale sostanziale ad esso correlate, di talché l'accadimento umano non viene delineato in "forma libera", ma deve seguire la struttura della disposizione incriminatrice, tanto da essere riconoscibili gli elementi costitutivi della fattispecie astratta descritta in quella norma.

Dunque, nell'imputazione coesistono, in stretta simbiosi, fatto e diritto, concretezza della vicenda fattuale e astrattezza della disposizione giuridica, per cui la norma generale diventa parametro o criterio di raffronto per la descrizione dell'accadimento umano che, nella sua delineazione, si modella sulla disposizione di legge.

I fatti oggetto dell'addebito ripropongono, a livello empirico, la rappresentazione di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie astratte: la condotta, l'evento (nei reati materiali), il nesso di causalità, nonché l'elemento psicologico che sorregge l'azione o l'omissione.

Di conseguenza, per assolvere alla sua funzione, l'imputazione deve necessariamente contenere una esposizione fattuale accurata, in maniera tale da rendere l'oggetto dell'addebito, sul quale si sviluppa l'ordito del processo penale, il fatto unico o singolare, del quale l'imputato è chiamato a rispondere.

L'essenzialità degli elementi che individuano quel fatto permette di distinguere il singolo accadimento dagli altri, che pure potrebbero rientrare nella descrizione della vicenda umana, se tale descrizione fosse generica, e consente di evitare quella sostituzione di elementi che finirebbe per legittimare il passaggio da un fatto ad un altro fatto.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di "fatto", di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va intesa come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, di talché la violazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated character that resembles a capital 'L' or 'H' with a vertical stroke extending downwards.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

del principio postula una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso come episodio della vita umana, originariamente contestato (*ex multis*, Cass. pen., sez. II, 16.10.2007 n. 45993; Cass. pen., sez. I 14.2.2008 n. 13408; Cass. pen., sez. VI, 28.1.2020 n. 5772).

Questo principio di diritto è stato, poi, ulteriormente affinato, avendo il Supremo Collegio puntualizzato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, di cui all'art. 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto nell'imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr., Cass. pen., sez. III, 27.2.2008 n. 15655; Cass. pen., sez. VI, 13.11.2013 n. 47527; Cass. pen., sez. VI, 22.1.2013 n. 5890; Cass. pen., sez. IV, 23.7.2018 n. 34788).

Segnatamente, la non corrispondenza tra il fatto contestato e la decisione rileva quando si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano elementi essenziali costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato, e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (cfr., Cass. pen., sez. II, 15.3.2017 n. 17565).

Sul tema in questione è notoriamente intervenuta da tempo la Corte di Strasburgo (sentenza 11 dicembre 2007, *Drassich v. Italia*) affermando che *"poiché l'atto di accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'art. 6, § 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti"* e ciò, in quanto, in materia penale, *"un'informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo; l'art. 6 lett. a) della Convenzione non impone che l'anzidetta informazione sia data con modalità particolari e, tuttavia, il diritto dell'imputato va tutelato tenendo conto della necessità, ai sensi dell'art. 6 § 3, lett. b) della Convenzione, che egli possa utilmente preparare la sua difesa."*

La Corte Europea ha rimarcato che *"se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated letter 'A' or similar character.

A small, circular handwritten mark or scribble in black ink.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

*che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti".*

Dunque può desumersi che il rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza comporta che, a fronte della originaria contestazione, il giudice può emettere la decisione laddove, in punto di ridefinizione giuridico-fattuale, non ravvisi un fatto significativamente diverso da quello contestato con l'originaria imputazione e verifichi che le risultanze probatorie su cui è basata la diversa qualificazione erano a conoscenza dell'imputato per essere state oggetto di sostanziale contestazione, con conseguente integrazione della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell'imputato e garanzia del pieno contraddittorio conformemente al principio del giusto processo ex art. 111, co. 2, Cost. e al diritto al processo equo ex art. 6 CEDU.

Alla luce dei predetti condivisibili criteri ermeneutici è possibile ritenere che, nel caso di specie, sussista un'evidente corrispondenza ovvero un rapporto di omogeneità e compatibilità sostanziale tra l'originaria imputazione di omicidio doloso pluriaggravato e l'ipotesi più lieve ravvisata di omicidio colposo aggravato, anche con previsione dell'evento.

Infatti, risulta una diretta coincidenza tra le modalità di esecuzione della condotta, del fatto tipico, del nesso di causalità e degli eventi correlati, delle finalità induttive delle condotte, essendo stato modificato il solo profilo psicologico che ha sorretto quest'ultime, peraltro attraverso la sottile e complessa analisi fattuale differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente.

In particolare, sono rimasti pressoché inalterati i tratti essenziali dell'addebito, inteso quale episodio naturalistico e concreto, che, all'esito dello scrutinio istruttorio è stato ricondotto alla fattispecie astratta ritenuta giuridicamente corretta, laddove nel corso del processo l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione anche con l'ausilio dei propri consulenti tecnici, apprestando e sviluppando la propria difesa in relazione ad ogni possibile profilo di addebito, tra cui quello del nesso psicologico e della violazione delle norme cautelari, per cui non può ravvisarsi alcuna violazione del contraddittorio o compressione delle garanzie difensive.

Ne discende che la decisione non comporta, né introduce, alcuna sostanziale situazione di incertezza idonea ad inficiare le prerogative difensive e le strategie processuali dell'imputato,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' or 'N' followed by a smaller flourish.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

ampiamente esplicate e sviluppate anche intorno al delicato tema del dolo c.d. eventuale e della contigua colpa cosciente.

**5. La declaratoria di estinzione del reato**

La riqualificazione giuridica dei fatti comporta l'intervenuta prescrizione di molti reati contestati.

Anzi tutto in tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 ult. co. c.p. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589, comma 1°, c.p., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "*quoad poenam*", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (cfr., Cass. pen., sez. IV, 7.3.2017 n. 20340).

Ne discende che il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte (o di lesioni), dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 12.2.2020 n. 5541; Cass. pen., sez. IV, 3.6.2015 n. 36024; Cass. pen., sez. IV, 29.10.2008 n. 47380; Cass. pen., sez. IV, 27.1.1999 n. 3127).

Orbene, come già statuito dalla Corte di Cassazione in tema di legge applicabile ai reati ad evento differito "*in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole concernente la disciplina della prescrizione e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la disciplina sulla prescrizione vigente al momento della cessazione della condotta (nella specie trattasi di omicidio colposo plurimo, con inosservanza della normativa antinfortunistica in materia di amianto, cui è conseguito il decesso di lavoratori nella vigenza della attuale normativa sulla prescrizione (art. 157 c.p. come sostituito dalla L. 5.12.2005 n.251)*" (Cass. pen., Sez. Un., 19.7.2018 n. 40986; cfr., pure, Cass. pen., sez. IV, 23.1.2019 n. 13582).

Ciò detto, fino al 2006, l'art. 589 c.p. prevedeva al secondo comma, allorché il fatto è stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il lieve inasprimento del solo limite minimo edittale del regime sanzionatorio indicato al primo comma (aumentando la soglia minima da sei mesi ad un anno



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

di reclusione, lasciando inalterato il limite massimo edittale di anni cinque di reclusione), mentre l'ultimo comma (terzo), prevedeva l'ipotesi del concorso formale della morte di più persone e quella della morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, indicando il limite massimo di anni dodici di reclusione.

In forza dell'art. 2 della legge 21.2.2006 n. 102, veniva modificato il trattamento sanzionatorio previsto dal comma secondo dell'art. 589 c.p., elevandosi esclusivamente la pena minima edittale in anni due di reclusione (lasciando inalterato il massimo edittale già previsto di anni 5 di reclusione), mentre per effetto della successiva modifica introdotta dall'art. 1 D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito con mod. dalla L. n. 125/08, è stata aumentata anche la pena massima prevista per tale fattispecie criminosa aggravata, stabilendosi il limite massimo edittale di anni sette di reclusione.

Quanto invece alla normativa sulla prescrizione, è noto che la legge n. 251/05 cd. ex Cirielli ha stabilito un'importante modifica dei termini e delle modalità di computo dei termini prescrizionali (ancorando per i delitti il termine di prescrizione al tempo stabilito al massimo edittale, fermo il limite minimo di anni sei, salvo aumento normalmente limitato ad  $\frac{1}{4}$ ), stabilendo, tuttavia, il raddoppio dei termini nei casi di cui all'art. 589 co. 2 e 3 c.p..

Tanto brevemente premesso, ferma la necessità di applicazione del più favorevole regime prescrizionale, trattandosi di normativa penale sostanziale da applicarsi nel rispetto del principio costituzionale del trattamento più favorevole al reo, deve rilevarsi che, essendo cessate le condotte dell'imputato nel mese di giugno 1986, secondo la disciplina vigente all'epoca di esecuzione delle stesse, trattandosi di delitto per cui la legge stabiliva una pena non inferiore a 5 anni e non inferiore a 10 anni (salvo incidenza delle circostanze attenuanti), il termine di prescrizione ordinaria era pari ad anni 10, elevabile della metà al termine massimo di anni 15 (artt. 157 e 160 c.p. vigenti).

Secondo invece la nuova disciplina prescrizionale, a fronte della stabilita pena massima di anni 5 (essendo ininfluenza il citato aumento edittale della pena avvenuto successivamente all'esaurimento della condotta), rimanendo irrilevante l'incidenza delle eventuali circostanze attenuanti riconosciute, il termine della prescrizione ordinaria va raddoppiato, fissandosi in anni 12, con possibile aumento di  $\frac{1}{4}$  del termine massimo, calcolato pertanto in anni 15.

Dunque, secondo l'analogo regime prescrizionale applicabile all'imputato, il termine massimo di prescrizione va comunque individuato in anni 15, con decorrenza dall'evento (decesso della vittima).

A handwritten signature consisting of a stylized 'L' shape, and below it, a circular mark with a horizontal line through it.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Ne discende che, in assenza di note o indicate cause sospensive, tutti i reati consumati fino al 7.6.2008 (essendo trascorsi almeno 15 anni rispetto alla decisione della Corte di Assise) sono estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente improcedibilità dell'azione penale e conforme declaratoria di proscioglimento dell'imputato in ordine ai reati commessi in danno di:

Andreone Evasio, Baldovino Fermo, Barbano Remo, Bernardi Giampaolo, Bersano Anna Maria, Bettonte Italo, Bosco Ferruccio, Budel Dino, Buson Ottavio, Cantamessa Rina, Castellaro Angelo, Corino Roberto, Crevola Antonietta, Degiovanni Secondo, Degiovanni Giuseppe, Demichelis Angelo, Demichelis Francesco, Falzone Calogero, Finotto Giuseppe, Florian Giuseppina, Gasparolo Mario, Imarisio Anna, Isolini Francesco, Lucchese Giovanni, Lunati Carla, Marchese Francesco, Martinotti Fernando, Mazzucco Gianfranco, Montiglio Armando, Mussano Renato, Narratone Piero, Novarese Secondo, Novarese Anna, Novelli Francesca, Patrucco Evasio, Patrucco Luciano, Patrucco Ernesto, Patrucco Luigia, Porta Massimo, Portalupi Mario, Prisco Bruna, Rasca Livio, Re Luciano, Rossi Giuseppe, Rubinato Laura, Rubinato Franca, Salvi Daniele, Sapelli Cesare, Sartorio Franca, Silvestri Antonio, Stevanin Graziano, Tocco Giuseppe, Vergnasco Italo, Anatrini Velia, Andreone Maria, Arrigoni Innocenza, Badino Alberto, Baiardi Valter, Baldi Gabriella, Barbiroglio Luigina, Begotti Angiolina, Bellavia Anna Maria, Bernardi Elisabetta, Berrone Francesco, Bertana Francesca, Bertone Luciano, Blasotti Libera, Boccalatte Augusto, Bonifacio Marina, Bonzano Anna Maria, Bonzano Piero, Borelli Argentina, Bottega Palmina, Botto Pietro, Bradiani Ombretta, Cabiale Angela, Caligaris Francesco, Caloni Corinna, Camurri Giuseppina, Canepa Angela, Caprioglio Santina, Carpegna Irene, Castelletti Graziella, Castelli Violanda, Cavallone Mauro, Chillè Giuseppe, Clesi Vincenza, Colli Ilva, Corrado Simonina, Cozio Giorgio, Crosio Giovanni, Dametto Adele, Datrino Giuseppina, De Andrea Pier Carlo, Degiovanni Luigi, Demedici Anna, Demichelis Elda, Di Lonardo Pier Franco, Dotta Adriana, Farè Maria Eugenia, Farotto Mauro, Ferraris Laura, Ferraris Paolo, Finotto Matilde, Fiore Angelina, Foglia Pietro, Gallo Teresa, Ganora Chiara, Gasperini Letizia, Ghietti Renata, Giacobone Franco, Giubasso Natalina, Gonella Gianna, Grangia Rosa, Granziera Maria Paola, Grazian Bruna, Greco Ida, Greppi Giovanni, Imarisio Romolo, Leporati Marco, Liberalon Alberto, Libero Franco, Lucca Giovanni, Lupano Giuseppe, Luparia Angela, Manoli Maria, Martinelli Graziella, Martinotti Luciana, Martinotti Celestina, Massa Angelo, Massaza Rita, Miglietta Dilia, Minazzi Ferdinando, Minazzi Carla, Montiglio Rosalia, Navone Ines, Numico Giovanni, Olliario



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Luciano, Ottone Renata, Patrucco Franca, Pavesi Maria Rosa, Piacenza Susanna, Piano Gianfranca, Ponteprimo Severina, Portalupi Alda, Possedel Sergio, Prete Liliana, Raiteri Bianca, Re Luigi, Santolli Emilio, Sapelli Adriana, Sassone Angela, Sassone Nice, Sassone Francesca, Sboarina Giancarlo, Scaloni Maria Luisa, Scarrone Maria, Schiavolin Albina, Sirchia Vittorio, Soldi Innocente, Solerio Angelo, Solfo Paolo, Spada Giuseppina, Spigolon Esterina, Tarditi Paola, Tranu Valeria, Trevisan Renzo, Vanni Maurizio, Vescovo Marisa, Virga Concetta, Zaccone Sturina, Zaio Marcello, Bacco Angela, Baldi Angela Maria, Barbano Sergio, Bertolotti Olga, Bertolotti Germano, Bobba Luigi, Bollini Maria, Bonzano Esterina, Calvi Natalia, Caprioglio Paola, Carena Pier Giovanni, Casalino Giuseppe, De Ambrosio Luciana, Debiassi Maria, Defrancisi Luigina, Ferraris Giuseppe, Giannizzeri Stella, Gobbi Gisella, Lasagna Carla, Mocchi Ottavia, Novelli Maria Antonietta, Ovio Alessandra, Puzzo Rosaria, Sapelli Alessandro, Schillaci Salvatore, Spadafora Angelo e Spalla Anna.

**6. Trattamento sanzionatorio**

Non è possibile concedere all'imputato le attenuanti generiche.

Rimanendo in sé irrilevante il mero dato formale dell'incensuratezza (peraltro sostanzialmente scalfito dalle recenti condanne di merito delle AA.GG. di Napoli e Torino su fatti analoghi), deve rilevarsi come, a fronte della oggettiva gravità e diffusività dei fatti commessi anche con colpa cosciente, l'imputato per anni abbia governato la prosecuzione dell'attività della Eternit pur consapevole dei notevoli rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'utilizzo pericoloso dell'amianto.

Allo scopo di tutelare gli interessi del proprio gruppo industriale nel settore dell'amianto e continuare a conseguire i rilevanti profitti derivanti dal ciclo produttivo della Eternit, il prevenuto non solo pianificava e disponeva la continuazione di quella attività, ma orchestrava una mirata campagna di fuorviante informazione volta a minimizzare i gravi pericoli correlati all'utilizzo dell'amianto e a contenere ogni rivendicazione o segnalazione dei sindacati o della popolazione.

Dunque, va affermata la penale responsabilità di Schmidheiny Stephan Ernst in ordine ai reati ascrittigli così come sopra ravvisati e ridefiniti, e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni dodici di reclusione, cui si perviene dalla pena base, per il primo reato omicidiario pluriaggravato in



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

danno dei lavoratori, di anni tre e mesi due di reclusione, aumentata per il concorso formale con ogni altro omologo reato pluriaggravato in danno dei lavoratori in misura di mesi quattro di reclusione ciascuno, e con ogni altro reato di omicidio colposo aggravato in danno dei residenti *in loco* in misura di mesi tre di reclusione ciascuno, così pervenendo – *ratione temporis* - alla pena inflitta, nel rispetto del limite massimo edittale stabilito dall'ultimo comma dell'art. 589 c.p..

Non è possibile contenere ulteriormente la pena, stante i plurimi profili di gravità oggettiva delle modalità dei fatti e dei motivi a delinquere.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi di legge, quale pena accessoria va altresì dichiarata nei confronti dell'imputato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, così stabilita facendo riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata tenendo conto dell'incidenza delle circostanze, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per il concorso formale tra i vari reati.

**7. Le Questioni Civili**

Quanto alle pretese risarcitorie avanzate dalle costituite parti civili, anzitutto deve rilevarsi che il proscioglimento dell'imputato in ordine a numerosi episodi omicidiari contestati preclude ogni decisione sulle proposte questioni civili da parte dei congiunti delle vittime interessate.

Parimenti, essendo intervenuta condanna esclusivamente per fatti correlati alla presenza delle vittime nel territorio di Casale Monferrato, non si ravvisano elementi di collegamento eziologico tra le individuate condotte omicidiarie dell'imputato e profili di possibile pregiudizio ingiusto verso i territori degli altri Comuni costituiti, di talché non può essere accolta la richiesta risarcitoria formulata in questa sede da tutti i Comuni ad eccezione di quello di Casale Monferrato.

Ciò posto, giova premettere che la condanna generica al risarcimento dei danni non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato. Tale pronuncia costituisce una mera "*declaratoria iuris*" da cui esula ogni accertamento relativo alla misura e alla stessa esistenza

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar shape.

A small, circular handwritten mark or stamp in black ink, possibly a signature or initials.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

del danno che sono rimessi al giudice della liquidazione (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. II, 15.7.2020 n. 26769; Cass. pen., sez. VI, 11.7.2019 n. 39734).

Per ragioni di ordine e di sintesi, occorre distinguere le posizioni delle persone fisiche da quelle degli enti territoriali ed esponenziali.

**A) Le persone fisiche: i congiunti delle vittime**

È indubbio che le accertate analoghe condotte criminose commesse dall'imputato abbiano inciso pregiudizievolemente sia nei confronti delle vittime che dei loro degli stretti congiunti, i quali subivano gravi danni dal punto di vista materiale, morale, esistenziale, psicologico e biologico, peraltro solo in parte suscettibili di effettivo ristoro dal punto di vista patrimoniale. Stante il decesso delle vittime per effetto delle condotte illecite commesse dal prevenuto, la valutazione di tutti i danni cagionati va ricondotta alla domanda risarcitoria spiegata nel presente giudizio dai rispettivi congiunti costituiti parte civile.

Invero, allorché l'autore del fatto si rende responsabile del reato di omicidio – come nel caso di specie – i congiunti della vittima sono legittimati ad ottenere il risarcimento sia dei danni da essi autonomamente maturati, siccome cagionati direttamente nella loro sfera giuridica (danni risarcibili *iure proprio*), che dei danni patiti personalmente dalla vittima prima di morire e, pertanto, trasmessi ai congiunti per successione ereditaria (danni risarcibili *iure hereditatis*).

In particolare, in riferimento ai danni “iure proprio” vanno considerati non solo il danno patrimoniale provocato dalla perdita delle utilità economiche erogate dalla vittima defunta di cui il congiunto fruiva e delle quali avrebbe presumibilmente continuato a beneficiare in futuro, ma anche il danno biologico e da morte conseguenti, rispettivamente, dalla lesione dell'integrità psicofisica riportata dal congiunto ovvero derivante dalla recisione grave e irreparabile del legame familiare, costituzionalmente tutelato, causato dal decesso del parente.

Sicché, ai congiunti va riconosciuto non solo il danno patrimoniale cagionato dalla diminuzione patrimoniale (c.d. danno emergente) e dal mancato guadagno o profitto (c.d. lucro cessante) correlati alla morte della vittima, ma anche il danno non patrimoniale provocato dalla perdita parentale conseguente all'evento doloroso e straziante della morte del parente, capace di determinare gravi e radicali cambiamenti esistenziali, oltre a profonda sofferenza interiore.

Secondo la nota definizione giurisprudenziale, il danno c.d. da perdita parentale è “*quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto*”



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

*costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti"* (Cass. civ., sez. III, 13.4.2018 n. 9196).

Trattasi, dunque, di una particolare ipotesi di danno non patrimoniale *iure proprio* del congiunto derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost..

Tale pregiudizio consiste non tanto nella mera perdita delle abitudini e dei riti della quotidianità di ciascuna persona, bensì nello sconvolgimento esistenziale provocato dalla perdita di una persona cara (familiare), rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché dalla sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto.

Esso dà diritto al risarcimento *ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.* di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (cfr., Cass. 18.5.2022 n. 15924; Cass. 27.3.2018 n. 7513; Cass. 17.1.2018 n. 901).

Il danno da perdita parentale può essere allegato e dimostrato anche ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza o al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (cfr., *ex multis*, Cass. 30.8.2022 n. 25541; Cass. 21.3.2022 n. 9010; Cass. 24.4.2019 n. 11212).

Quanto, invece, ai danni risarcibili *iure hereditatis*, a parte i possibili danni patrimoniali subiti direttamente dal *de cuius*, vanno considerati il c.d. danno biologico terminale e quello morale soggettivo in capo alla vittima.

Il primo consiste nella lesione al bene salute nella sua massima intensità e che persiste per il tempo della permanenza in vita, poiché si tratta di lesione o patologia che condurranno alla morte della persona, ancorché a prescindere dalla percezione cosciente della fase terminale della stessa; il secondo, invece, è rappresentato dalla sofferenza patita dalla vittima per il consapevole avvicinarsi dell'evento morte.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Con riguardo al danno biologico terminale è necessario per la sua configurazione che tra l'evento lesivo e il decesso sia trascorso un apprezzabile lasso temporale, e cioè che vi sia una netta separazione tra i due eventi.

Con riferimento al danno morale soggettivo (detto pure danno catastrofale) è invece necessario che sussista una lucida agonia, e cioè che la vittima abbia potuto concretamente e coscientemente percepire l'apprestarsi della morte, in guisa da patire una intensa sofferenza psicologica e intima per il consapevole ineluttabile approssimarsi della fine della propria vita. Non essendo richiesta la sussistenza di un significativo periodo di tempo tra la malattia e il decesso, è piuttosto necessario dimostrare la consapevolezza della malattia/lesione letale con conseguente stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita.

Tanto brevemente premesso in ordine ai possibili profili di danno risarcibile, occorre procedere alla valutazione delle formulate richieste risarcitorie sulla base delle attuali evidenze probatorie, rimettendo per il resto le parti al giudice civile competente per la completa liquidazione dei danni patiti da ciascuna parte civile.

Infatti, al di là della oggettiva difficoltà di misurare le conseguenze derivanti da ciascuno dei reati commessi, la mancanza di qualsiasi indagine personologica sulle vittime e/o sulle PP.CC., di elementi concreti sugli effettivi e completi effetti pregiudizievoli sulla loro vita di relazione e interiore, di dati probatori relativi alla capacità di reddito di ciascuna vittima, di elementi documentali o informativi su costi, spese ed esborsi per prestazioni correlate alle singole vicende di causa, comporta l'insufficienza della prova in ordine al complessivo danno, patrimoniale e non, subito dai numerosi congiunti delle vittime - che presuppone un completo accertamento di tutti i riflessi della condotta criminosa sulla vita del danneggiato -, di guisa che le parti vanno rimesse davanti al giudice civile per l'ulteriore corso di giustizia.

Come richiesto dalle parti civili, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, l'imputato va senz'altro condannato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 539 co. 2° c.p.p..

Giova premettere che, anche per il danno non patrimoniale, ai fini della liquidazione della provvisoria non è necessaria la prova del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata, peraltro con ridotto obbligo motivazionale da parte del giudice allorché l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

(cfr., Cass. pen., sez., IV, 10.1.2017 n. 20318; Cass. pen., sez. VI, 22.3.2016 n. 39542; Cass. pen., sez. IV, 19.4.2005 n. 38809).

In mancanza degli elementi di prova che consentano di valutare tutte le voci di danno risarcibile in favore dei congiunti delle vittime costituiti parte civile, è possibile tuttavia determinare già in questa sede l'entità del risarcimento con specifico riferimento al danno non patrimoniale vantato *iure hereditatis* c.d. catastrofale (danno morale terminale o da lucida agonia) e *iure proprio* da perdita del rapporto parentale.

In particolare, con riferimento al danno morale terminale non c'è dubbio che le vittime, a seguito della formulata diagnosi di mesotelioma pleurico, fossero consapevoli dell'incurabilità della malattia e del conseguente esito infausto della patologia che le avrebbe condotte in breve tempo alla morte.

L'ampia e risalente diffusione di tale specifica malattia letale sul territorio di Casale Monferrato, l'eco mediatica causata da dibattiti scientifici e da eventi giudiziari a livello locale e la facile accessibilità alla conoscenza della patologia sui mezzi di informazione conducono a ritenere che le vittime sapessero perfettamente l'ineluttabile destino collegato a quella specifica diagnosi tumorale.

Quanto al c.d. danno da perdita parentale, la liquidazione deve basarsi sulle attuali evidenze probatorie suggestive della più o meno intensa interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale (danno destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne della persona), dovendosi apprezzare la gravità ed effettiva entità del pregiudizio subito in conseguenza dei concreti rapporti esistenziali col congiunto deceduto, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la sussistenza di un rapporto di convivenza o meno, l'età delle parti e ogni altra circostanza nota del caso concreto. Trattandosi in entrambi i casi di lesione di valori inerenti alla persona, occorre procedere per tali danni alla liquidazione in base ad una valutazione equitativa, con criteri prudenziali ancorati alle emergenze fattuali e logico-indiziarie, utilizzando orientativamente (con possibili scostamenti dei valori indicati nel singolo caso concreto) le c.d. tabelle milanesi che, per diffusività e ampio riconoscimento giurisprudenziale, costituiscono un valido riferimento per l'uniforme e coerente valutazione di base di danno, con correlata personalizzazione nel singolo caso concreto secondo gli elementi conoscitivi disponibili.

Segnatamente, quanto al danno c.d. catastrofale, condividendosi il principio espresso dalla giurisprudenza torinese (cfr., Corte d'Appello di Torino – sez. Lavoro, 18.11.2020), ritiene la



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Corte che il limite massimo di 100 giorni di risarcibilità previsto dalla tabelle del Tribunale di Milano mal si attaglia ai casi in esame, in cui il danno non è conseguenza di un evento lesivo traumatico, bensì di una malattia che peggiora inesorabilmente e che non consente neppure per un giorno di sperare nella sopravvivenza.

Pertanto, la sofferenza della vittima, derivante dalla consapevolezza dell'inevitabile prossimità della morte, si esprimeva nella massima intensità nei giorni della conosciuta diagnosi (primi tre giorni nei quali la vittima rimaneva profondamente sconvolta e traumatizzata per la gravissima e inesorabile notizia della letale malattia), ma poi permaneva per tutto il decorso della malattia, senza estinguersi nell'arco temporale dei 100 giorni.

Sicché va riconosciuto il risarcimento per l'intero periodo intercorrente dalla data della diagnosi fino all'*exitus* della vittima.

Ciò detto, allo stato non vi sono elementi oggettivi e concreti che consentano di ritenere liquidabile – come richiesta dalle PP.CC. – la generalizzata personalizzazione del danno, per i giorni ulteriori ai primi 100, in misura di €. 1.000,00 per ogni giorno successivo, fino a quello del decesso.

Al di là delle sommarie notizie sulla storia clinica di ciascuna vittima, non sono state acquisite informazioni o dati sulla condizione morale e psicologica specifica di costoro, come abbiano vissuto e reagito al decorso della malattia, quale fosse stato il contesto ambientale e relazionale nel quale esse ebbero ad affrontare i disagi e le sofferenze dovute alla patologia, se e in quale misura vi sia stato un adattamento o una parziale rassegnazione alla mutate condizioni di salute. Sicché, in questa sede ritiene la Corte che possa orientativamente liquidarsi per tale danno, relativo al periodo successivo ai primi 100 giorni dalla diagnosi, mediamente un valore prudenziale *pro die* pari a €. 100,00, in ogni caso suscettibile di personalizzazione, ovvero con riduzione o maggiorazione caso per caso.

Tanto brevemente premesso, sulla base delle evidenze conoscitive, si deve procedere equitativamente e secondo i parametri delle tabelle milanesi alla liquidazione dei danni in favore dei congiunti delle vittime costituiti parte civile così come segue:

**1) Congiunto di SCARRONE Mario (6/12/1929 - 9/7/2009).**

Per SCARRONE Paolo, figlio della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto genitore-figlio, all'età delle parti, alla storia clinica e alla



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

durata della malattia, nonché alla straordinaria ansia, preoccupazione e sofferenza psicologica patita dalla vittima prima della presagibile diagnosi, si liquida quanto segue.

Danno biologico terminale:

€. 9.916,00 per i 67 giorni antecedenti alla diagnosi;

Danno morale soggettivo:

€. 77.484,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 32.600,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Danno da perdita parentale:

€. 180.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoria: €. 300.000,00.

**2) Congiunto di VARESE Angela (4/3/1931 – 18/12/2013).**

Per **CATALANO Laura**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlia, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 45.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Danno da perdita parentale:

€. 175.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoria: €. 295.000,00.

**3) Congiunti di PEZZO Daniela (14/4/1959 - 23/10/2012).**

a) **ALLARA Vincenzo**, marito della vittima, avuto riguardo alla specialità del rapporto tra coniugi, caratterizzato peraltro da intima convivenza, nonché alla giovane età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 80.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 40.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: €. 120.000,00, di cui pro quota hereditatis €. 40.000,00, pari ad un terzo.

Danno da perdita parentale:



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

**€. 250.000,00.**

**Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 290.000,00.**

- b) Per **ALLARA Giulia**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlia, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 80.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 40.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: €. 120.000,00, di cui pro quota hereditatis €. **40.000,00**, pari ad un terzo.

Danno da perdita parentale:

**€. 200.000,00.**

**Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 240.000,00.**

- c) **ALLARA Cecilia**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlia, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 80.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 40.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: €. 120.000,00, di cui pro quota hereditatis €. **40.000,00**, pari ad un terzo.

Danno da perdita parentale:

**€. 200.000,00.**

**Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 240.000,00.**

**4) Congiunti di FERRERO Francesco (13/7/1931 - 11/7/2011)**

- a) Per **FERRERO Gabriella**, figlia della vittima, nonché figlia erede della di lei consorte **DALLOSTA Carmen** (deceduta il 13.4.2020), avuto riguardo alla specialità del rapporto coniugale e filiale, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

€ 9.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: € 84.000,00, di cui pro quota hereditatis € 21.000,00, pari ad un quarto.

Danno da perdita parentale:

€ 180.000,00, oltre a € 50.000,00 pro quota (un quarto di € 200.000,00) quale erede di DALLOSTA Carmen.

Totale danno liquidato in via provvisoria: € 251.000,00.

- b) Per **FERRERO Fabrizio**, figlio della vittima, nonché figlio erede della di lei consorte DALLOSTA Carmen (deceduta il 13.4.2020), avuto riguardo alla specialità del rapporto coniugale e filiale, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€ 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€ 9.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: € 84.000,00, di cui pro quota hereditatis € 21.000,00, pari ad un quarto.

Danno da perdita parentale:

€ 180.000,00, oltre a € 50.000,00 pro quota (un quarto di 200.000,00) quale erede di DALLOSTA Carmen.

Totale danno liquidato in via provvisoria: € 251.000,00.

- c) Per **FERRERO Simone**, figlio della vittima, nonché figlio erede della di lei consorte DALLOSTA Carmen (deceduta il 13.4.2020), avuto riguardo alla specialità del rapporto coniugale e filiale, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€ 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€ 9.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: € 84.000,00, di cui pro quota hereditatis € 21.000,00, pari ad un quarto.

Danno da perdita parentale:

€ 180.000,00, oltre a € 50.000,00 pro quota (un quarto di 200.000,00) quale erede di DALLOSTA Carmen.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 251.000,00.

- d) Per **FERRERO Samuela**, figlia della vittima, nonché figlia erede della di lei consorte DALLOSTA Carmen (deceduta il 13.4.2020), avuto riguardo alla specialità del rapporto coniugale e filiale, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 9.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: €. 84.000,00, di cui pro quota hereditatis €. 21.000,00, pari ad un quarto.

Danno da perdita parentale:

€. 180.000,00, oltre a €. 50.000,00 pro quota (un quarto di 200.000,00) quale erede di DALLOSTA Carmen.

Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 251.000,00.

- e) Per **FERRERO Samuele**, nipote della vittima, in mancanza di specifici elementi relativi alle concrete modalità dei rapporti e della frequentazione con la vittima, nonché di prove dimostrative di specifici danni sul piano morale-soggettivo e dinamico-relazionale, la liquidazione va contenuta alla somma minima per danno da perdita parentale di €. 25.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 25.000,00.

- f) Per **FERRERO Francesca**, nipote della vittima, in mancanza di specifici elementi relativi alle concrete modalità dei rapporti e della frequentazione con la vittima, nonché di prove dimostrative di specifici danni sul piano morale-soggettivo e dinamico-relazionale, la liquidazione va contenuta alla somma minima per danno da perdita parentale di €. 25.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 25.000,00.

- g) Per **BOTTEON Fabio**, nipote della vittima, in mancanza di specifici elementi relativi alle concrete modalità dei rapporti e della frequentazione con la vittima, nonché di prove dimostrative di specifici danni sul piano morale-soggettivo e



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

dinamico-relazionale, la liquidazione va contenuta alla somma minima per danno da perdita parentale di €. 25.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 25.000,00.

- h) Per **BOTTEON Ilaria**, nipote della vittima, in mancanza di specifici elementi relativi alle concrete modalità dei rapporti e della frequentazione con la vittima, nonché di prove dimostrative di specifici danni sul piano morale-soggettivo e dinamico-relazionale, la liquidazione va contenuta alla somma minima per danno da perdita parentale di €. 25.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 25.000,00.

- i) Per **LUPARIA Riccardo Gioacchino**, nipote della vittima, in mancanza di specifici elementi relativi alle concrete modalità dei rapporti e della frequentazione con la vittima, nonché di prove dimostrative di specifici danni sul piano morale-soggettivo e dinamico-relazionale, la liquidazione va contenuta alla somma minima per danno da perdita parentale di €. 25.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 25.000,00.

**5) Congiunti di Luciana MORANDO (30/8/1947 - 16/7/2015)**

- a) Per **TRIGLIA Agostino**, marito della vittima, avuto riguardo alla specialità del rapporto tra coniugi, caratterizzato peraltro da intima convivenza, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 dalla diagnosi al decesso, sopraggiunto entro i 100 giorni.

Pro quota hereditatis: €. 37.500,00, pari alla metà.

Danno da perdita parentale:

€. 200.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoriale: €. 237.500,00.

- b) Per **TRIGLIA Anna**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 dalla diagnosi al decesso sopraggiunto entro i 100 giorni.

Pro quota hereditatis: €. **37.500,00**, pari alla metà.

Danno da perdita parentale:

€. **180.000,00**.

Totale danno liquidato in via provvisoria: €. 217.500,00.

**6) Congiunti di DANIOTTI Adriana (29/7/1944 - 16/1/2011)**

- a) Per **MIGLIACCIO Antonella**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlia, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 10.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Danno da perdita parentale:

€. 180.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoria: €. 265.000,00.

- b) Per **DANIOTTI Maria Luisa**, sorella della vittima, avuto riguardo alla specialità del rapporto naturale tra sorelle e all'intenso legame affettivo tra di esse, nonché all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia della vittima, si liquida quanto segue.

Danno da perdita parentale:

€. 50.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoria: €. 50.000,00.

**7) Congiunti di GANORA Gabriella (22/5/1959 - 12/6/2008)**

- a) Per **LIEDHOLM Carlo Franco**, marito della vittima, avuto riguardo alla specialità del rapporto tra coniugi, caratterizzato peraltro da intima convivenza, nonché alla giovane età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

€ 80.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€ 70.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: € 150.000,00, di cui pro quota hereditatis € 50.000,00, pari ad un terzo.

Danno da perdita parentale:

**€ 240.000,00.**

Totale danno liquidato in via provvisoriale: € 290.000,00.

- b) Per **LIEDHOLM Paolo Erik**, figlio della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlio, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€ 80.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€ 70.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: € 150.000,00, di cui pro quota hereditatis € 50.000,00, pari ad un terzo.

Danno da perdita parentale:

**€ 220.000,00.**

Totale danno liquidato in via provvisoriale: € 270.000,00.

- c) **LIEDHOLM Andrea**, figlio della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlio, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€ 80.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€ 70.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: € 150.000,00, di cui pro quota hereditatis € 50.000,00, pari ad un terzo.

Danno da perdita parentale:

**€ 220.000,00.**

Totale danno liquidato in via provvisoriale: € 270.000,00.

- 8) **Congiunti di PETRINI Marisa (14/10/1937 – 22/2/2015)**



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

- a) Per **SORISIO Davide**, figlio della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlio all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 45.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: €. 120.000,00, di cui pro quota hereditatis: €. **60.000,00**, pari alla metà.

Danno da perdita parentale:

€. **180.000,00**.

Totale danno liquidato in via provvisoria: €. 240.000,00.

- b) Per **SORISIO Paola**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlia all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 45.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: €. 120.000,00, di cui pro quota hereditatis: €. **60.000,00**, pari alla metà.

Danno da perdita parentale:

€. **180.000,00**.

Totale danno liquidato in via provvisoria: €. 240.000,00.

9) **Congiunti di D'AMBROSIO Walter Teodoro (7/11/1943 – 15/4/2013)**

- a) Per **D'AMBROSIO Beatrice**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto padre-figlia, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€. 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€. 5.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: €. 80.000,00, di cui pro quota hereditatis: €. **40.000,00** pari alla metà.

Danno da perdita parentale:

€. **180.000,00**.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Totale danno liquidato in via provvisoriale: € 220.000,00.

- b) Per **D'AMBROSIO Clarissa**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto padre-figlia, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€ 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€ 5.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Totale: € 80.000,00, di cui pro quota hereditatis: € 40.000,00 pari alla metà.

Danno da perdita parentale:

**€ 180.000,00.**

Totale danno liquidato in via provvisoriale: € 220.000,00.

**10) Congiunto di BUSO Giovanna (5/6/1941 – 12/3/2010)**

Per **NATTA Alessia**, figlia della vittima, avuto riguardo all'unicità ed insostituibilità del rapporto madre-figlia, all'età delle parti, alla storia clinica e alla durata della malattia, si liquida quanto segue.

Danno morale soggettivo:

€ 75.000,00 per i primi 100 giorni della diagnosi;

€ 25.000,00 per i giorni successivi, fino al decesso.

Danno da perdita parentale:

€ 180.000,00.

Totale danno liquidato in via provvisoriale: € 280.000,00.

**B) Gli enti esponenziali**

Richiamando integralmente l'ordinanza emessa da questa Corte all'udienza del 5 luglio 2021 nella fase preliminare del giudizio in ordine alla legittimazione degli enti e delle associazioni a spiegare l'azione civile nel processo penale a fini risarcitori, giova ribadire che l'ente esponenziale, in quanto rappresentativo degli interessi e di posizioni giuridiche soggettive degli associati, può essere titolare e portatore di una posizione giuridica tutelabile a fini riparatori,



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

laddove abbia subito un danno, anche solo non patrimoniale, dal reato e sempreché vi sia l'immedesimazione tra l'ente e l'interesse perseguito.

Il danno risarcibile consiste nell'offesa o nella compromissione dell'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello Statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o all'identità dell'ente (cfr., Cass. pen., Sez. Un., 24.4.2014 n. 38343).

Tale pregiudizio va dimostrato e deve correlarsi alla lesione cagionata dal reato ad un interesse essenziale - ancorché non esclusivo, né preminente - dell'ente esponenziale, in guisa da rappresentare l'oggetto fondamentale della propria esistenza e l'elemento interno e costitutivo del sodalizio, assumendo pertanto la consistenza giuridica di diritto soggettivo.

Il diritto autonomo ("iure proprio") delle associazioni collettive di far valere pretese risarcitorie a causa di reati che abbiano leso interessi, scopi e finalità tutelati dalle medesime va ancorato all'immedesimazione tra l'ente rappresentativo e l'interesse dei consociati protetto, al punto da rendere l'interesse in questione un diritto soggettivo dell'ente medesimo, riconosciuto e tutelato dall'ordinamento in capo non solo ai singoli, ma anche al soggetto collettivo.

Peraltro, non va taciuto sul piano sistematico che, secondo la risalente e consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. civ., Sez. Un. 22.7.1999 n. 500 e 501), la responsabilità civile può configurarsi nella lesione della sfera soggettiva protetta in termini anche più estesi del diritto soggettivo assoluto, potendo assumere anche i caratteri di un interesse attribuito al cittadino, alla persona, all'individuo (art. 32 Cost.), indipendentemente dall'esistenza di una norma di relazione che lo tuteli con l'esplicita attribuzione di un diritto soggettivo.

Questa costruzione esegetica trova fondamento non solo nella Costituzione, ed in particolare nell'art. 2 che prospetta una visione solidaristica della società, ma anche nelle norme del codice civile, conducendo all'estensione della tutela giuridica di interessi ritenuti in passato privi di tutela, quali la tutela della salute (intesa non come mera tutela dell'integrità fisica) anche dei lavoratori sui luoghi di lavoro, dell'ambiente o dei consumatori.

In tali ambiti la tutela non è ancorata al riconoscimento del diritto soggettivo attribuito al singolo, sebbene concerne l'interesse diffuso di una categoria di persone, ritenendosi legittima la risarcibilità dei danni non patrimoniali mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 2059 c.c. (cfr., Cass. civ., sez. III, 31.5.2003 nn. 8828 e 8827; Cass. civ., sez. III, 11.11.2003 n. 16946; Cass. civ., sez. III, 19.8.2003 n. 12124).

A handwritten signature in blue ink, consisting of a tall, thin vertical stroke with a small hook at the top and a horizontal base.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circular loop with a tail extending to the right.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Orbene, confermato il positivo scrutinio effettuato *ex actis* in fase preliminare dei requisiti fondamentali idonei a riscontrare la potenziale concreta lesività dei propri diritti per gli enti o associazioni senza scopo di lucro che hanno partecipato al giudizio, va ribadito come il diritto al risarcimento è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente costituito, secondo le ordinarie regole civilistiche previste dagli artt. 2043 e 1223 c.c. come richiamate dall'art. 185 c.p., dell'effettiva esistenza di un danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito in concreto e derivante dal reato commesso.

Segnatamente anche nei confronti delle persone giuridiche, ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, fermo restando che tale pregiudizio, siccome costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (onere probatorio ex art. 2697 c.c.), ancorché a tale ultimo fine possano utilizzarsi le presunzioni semplici.

Ciò detto, quanto alle costituite associazioni sindacali va osservato che secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità è pienamente ammissibile, senza il limite dell'iscrizione, l'azione risarcitoria dei sindacati nei procedimenti di omicidio (e di lesioni colpose) commesso – come nel caso di specie – con violazione della normativa antinfortunistica o in materia di salute e di igiene sul lavoro, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno non patrimoniale per la perdita di credibilità dell'azione svolta dagli stessi, oltre che patrimoniale ove ne ricorrano gli estremi (cfr., *ex multis* Cass. pen., sez. IV, 11.6.2010 n. 22558; Cass. pen., sez. IV, 11.3.2011 n. 9923; Cass. pen., sez. IV, 27.4.2015 n. 27162; Cass. 31.5.2017 n. 27295).

Invero, la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro ed è sancito nell'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970 n. 300) che prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze (*id est*, le associazioni sindacali), "hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

La predetta norma statutaria, oltre a confermare l'esistenza della finalità primaria in capo al sindacato della tutela della salute dei lavoratori, configura come vero e proprio diritto soggettivo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated vertical stroke with a hook at the top and a circular flourish at the bottom.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

(e non solo come interesse legittimo o diffuso in ogni caso suscettibile di tutela) la possibilità di controllare l'applicazione delle norme di prevenzione e quella di promuovere, tra l'altro, l'applicazione delle misure di tutela della salute dei lavoratori.

Le attribuzioni del sindacato sono state rafforzate con la disciplina introdotta dal D.L.vo 19.9.1994, n. 626, che prevede l'elezione, da parte dei lavoratori, di un rappresentante per la sicurezza che, nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti, è eletto o designato "nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda" ed è dotato di ampie attribuzioni (cfr., artt. 18, 19 e 20).

Ulteriore fondamento normativo del ruolo e dei compiti delle associazioni sindacali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è costituito dal D.L.vo 9.4.2008, n. 81, che ha implementato la partecipazione, oltre dei lavoratori, delle loro rappresentanze sindacali al controllo e all'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (cfr., artt. 47 e ss.).

Dunque, può pacificamente affermarsi che il sindacato annoveri tra le proprie essenziali e specifiche finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non solo con riferimento a tutti i profili correlati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, ma anche attinenti alla salvaguardia e tutela delle libertà individuali e dei diritti primari dei lavoratori, tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, alla salute.

\*\*\*\*

Quanto alle altre associazioni costituite presenti in giudizio, si tratta di enti che, conformemente agli adottati scopi statutari essenziali e specifici, hanno da tempo attuato l'attività di contrasto e di prevenzione degli effetti dannosi dell'amianto per l'uomo e per l'ambiente, perseguendo, con continuità e fattività anche a livello locale, mediante attività promozionali, culturali, di diffusione scientifica e stimolo legislativo, di informazione, assistenza e sorveglianza sanitaria, di completa dismissione e messa al bando dell'amianto, la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia della sicurezza negli ambienti di lavoro (cfr., quanto già argomentato da questa Corte con la richiamata ordinanza del 5.7.2021 in punto di richiesta di esclusione di alcuni enti costituitisi parte civile e, *amplius*, la documentazione versata in atti dai vari enti in ordine alle attività svolte a livello locale e nazionale in attuazione delle finalità statutarie).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'h' followed by a flourish, and a smaller signature below it.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

In particolare, sulla base della documentazione rispettivamente prodotta in atti in ordine alle attività svolte a livello locale e nazionale in attuazione delle finalità statutarie, sulle predette parti civile va osservato quanto segue.

**Osservatorio Nazionale Amianto – O.N.A. APS onlus**

L'associazione è stata istituita il 5.8.2008 per promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, avendo come obiettivo la rappresentanza, la tutela e l'assistenza dei lavoratori esposti in particolare ad amianto, delle vittime e dei familiari, nonché la tutela della salute e della salubrità dell'ambiente, lo studio, la ricerca, ogni iniziativa pubblicitaria e formativa per tutelare sia i lavoratori che i singoli cittadini per prevenire i rischi dell'amianto, la promozione di attività volte a bandire i materiali nocivi e i rischi connessi.

Come si evince dallo Statuto, l'ente ha tra gli scopi e le finalità quello di perseguire la prevenzione c.d. primaria anche attraverso azioni giudiziarie, tra cui la costituzione di parte civile, interdittive delle condotte rischiose e pericolose, per l'accertamento dei fatti e della verità e per ottenere o favorire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche potenziali, subiti dalle persone offese, oltre che dall'associazione, e per perseguire i fini contemplati dallo Statuto.

Tra le specifiche attività riconosciute vi è l'indicazione di assistere e tutelare – anche con la costituzione di parte civile nei procedimenti penali – coloro i quali, anche per motivi non professionali, siano stati esposti ovvero siano vittime dell'amianto, per l'affermazione dei loro diritti ogniqualvolta tali diritti siano stati violati.

Essa ha quindi come scopo essenziale e fondamentale quello di promozione, tutela e rappresentanza anche in favore di interessi collettivi e diffusi di persone non associate ovvero non inserite in strutture produttive che siano rimaste vittime di contaminazione da amianto.

L'associazione, avente sede in Roma, essendo presente a livello nazionale, si avvale di specifiche articolazioni periferiche con riferimento ad Asti e a Casale Monferrato, a riprova della sua specifica operatività sul territorio segnato dai fatti commessi dall'imputato.

In particolare, con riferimento alla verifica della continuità dell'azione, occorre evidenziare che l'ente ha documentato la partecipazione fin dal 2011 a plurime conferenze a livello internazionale, nonché l'apprezzamento e la risonanza di alto profilo morale conseguiti anche presso la Città del Vaticano per la propria attività di tutela dell'ambiente e della salute pubblica

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

A second handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

con specifico riferimento all'attività di contrasto all'inquinamento e contaminazione da amianto, quale causa di drammatiche vicende lesive della vita umana.

Pur essendo l'ente formalmente privo di iniziativa legislativa, le molteplici proposte di legge documentate in materia di tutela dell'integrità psico-fisica dei cittadini e dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto sono state ragionevolmente assunte grazie al contributo o all'ispirazione dell'associazione, come desumibile dalla costante citazione nelle relazioni di presentazione delle varie proposte di legge parlamentari dell'Avv. Ezio Bonanni e del Prof. Giancarlo Ugazio, quali, rispettivamente, presidente e componente del comitato tecnico scientifico dell'ONA Onlus.

L'associazione ha provveduto pure, in conformità al proprio statuto e a riprova dell'elevata qualità del suo impegno istituzionale, a presentare ricorso contro lo Stato Italiano avanti alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo avverso il DM 12 marzo 2008 per violazione delle norme CEDU.

Ulteriore riscontro della mirata attività promozionale sul territorio è dato dalla conferenza organizzata e tenuta il 16.2.2015 a Casale Monferrato, presieduta dal Presidente dell'ONA nazionale e con la partecipazione del Presidente e di un membro del Comitato tecnico scientifico, nella quale, nell'ambito del dibattito medico e giuridico, è stata affrontata la questione della tutela giudiziaria, anche penale, per le morti occorse a causa dell'amianto.

Altra conferenza è stata organizzata in Asti, attraverso il Comitato Provinciale locale della ONA onlus.

L'attivismo dell'associazione si coglie anche nelle documentate costituzioni di parte civile - regolarmente ammesse - davanti a plurime autorità giudiziarie, per fatti-reato legati alla contaminazione e/o esposizione all'amianto, sul riconosciuto presupposto che tale ente promuove altresì la tutela della salute e delle condizioni di vita non solo di quanti tra loro accettino lo statuto, bensì di tutta la categoria degli esposti ai rischi dell'amianto, dando atto della continuativa attività dell'associazione dopo la sua costituzione avvenuta nel 2008.

Dunque, per la costante e continuativa attività di alto livello svolta, anche con specifico riferimento sul territorio interessato dai fatti contestati, l'Osservatorio Nazionale Amianto - ONA - Onlus può vantare *iure proprio* un possibile danno di immagine e un conseguente discredito della sua azione, oltre che ai propri associati, a causa dei numerosi decessi avvenuti dopo la sua costituzione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' or similar shape, located in the bottom right corner of the page.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

**Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi onlus - ANMIL**

Come anche documentalmente riscontrato (cfr., pure, provvedimenti giudiziari e 1° Rapporto sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2017), l'associazione è stata istituita il 19.9.1943, divenendo dapprima un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in forza della legge 21.3.1958 n. 335, e poi un ente morale di diritto privato avente il compito di rappresentanza e tutela dei mutilati e degli invalidi del lavoro, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove ed egli orfani dei caduti (DPR 31.3.1979).

Mantenendo sempre tale finalità istituzionale, dal 2003 ANMIL è diventata un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e, dal 2017, un'associazione di Promozione Sociale senza finalità di lucro (D.L.vo n. 117/17).

Come si evince dallo Statuto (art. 2), l'ente persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari, e dei lavoratori esposti ai rischi professionali come singoli e come categoria; promuove la tutela della salute e delle condizioni di vita degli associati, avendo come lo scopo fondamentale l'unità e la valorizzazione di tutta la categoria degli esposti ai rischi e alle conseguenze lesive.

Perseguendo scopi di tutela e rappresentanza anche in favore di interessi collettivi e diffusi della categoria e di soggetti terzi, anche non associati, ANMIL ha come obiettivi statutari (art. 4) la valorizzazione e il massimo riconoscimento del tributo pubblico e sociale dei propri rappresentati, la promozione di intese con la rappresentanze sociali, politiche, sindacali, amministrative, economiche e istituzionali, la rappresentanza e tutela degli interessi morali, materiali e sociali dei mutilati, invalidi del lavoro, vedove e orfani, l'assistenza dei predetti nella fruizione di beni e servizi di mercato, la cura dell'elevazione socio-economica, culturale e professionale della categoria, lo svolgimento e promozione dell'attività di studio, indagine e ricerca nelle materie previdenziali e assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la promozione di iniziative volte sia a stimolare gli enti preposti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro che alla prevenzione, lo svolgimento e promozione di iniziative di carattere informativo e formativo attraverso pubblicazioni periodiche, libri e stampati.

Avendo circa 370 mila iscritti (periodicamente informati due volte all'anno mediante il giornale associativo "Obiettivo Tutela", oltre a 10.000 utenti normalmente aggiornati telematicamente sull'attività svolta e sulle tutele assicurate) e rappresentando oltre 800 mila persone titolari di rendita (infortunati, vedove e orfani), l'ente è strutturato in modo capillare in ambito nazionale,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'h' or similar character.

A small, handwritten mark or signature in black ink, resembling a stylized 'Q' or a similar character.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

avendo, oltre alla sede centrale (Roma) e alle varie sedi regionali, un centinaio di sezioni provinciali e assai svariate sottosezioni e delegazioni, risultando assai attiva e partecipata anche nelle zone di Vercelli e Alessandria, ove sono occorsi i fatti (cfr., *amplius*, i bilanci consuntivi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, nonché doc. n. 4 della produzione di parte, da cui si evince un elevato numero di iscritti anche nel comune di Casale Monf.to).

A conferma della specifica continuità dell'azione in materia di sicurezza dei lavoratori, l'ente ha documentato le recenti iniziative in materia di prevenzione antinfortunistica e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché le specifiche attività di sensibilizzazione e divulgazione organizzate in materia di amianto, confermando come da anni l'associazione operi nel settore della prevenzione delle patologie correlate all'esposizione a fibre di amianto (cfr., doc. n. 7 relativo alle recenti attività svolte dal 2012 per promuovere il protocollo di Intesa "Libero da amianto").

L'attivismo dell'associazione è confermato dalle documentate costituzioni di parte civile - regolarmente ammesse - davanti a plurime autorità giudiziarie, per fatti-reato correlati ad infortuni sul lavoro e/o a malattie professionali, sul riconosciuto presupposto che tale ente promuove altresì la prevenzione e la tutela della salute e delle condizioni di vita non solo di quanti tra loro accettino lo statuto, bensì di tutta la categoria degli esposti ai rischi derivanti dalle attività produttive, dando atto della risalente continuativa attività dell'associazione.

Sicché anche per tale ente si configura *iure proprio* un possibile danno di immagine e un conseguente discredito della sua azione associativa per effetto di numerosi decessi cagionati illecitamente dal prevenuto.

**Associazione Italiana Esposti Amianto - AIEA**

L'associazione, giusto atto costitutivo del marzo 2006, ha rinnovato e attualizzato l'originaria Associazione Esposti Amianto costituita a Casale Monferrato nel 1989, recuperandone i percorsi precedentemente individuati, rifondando una nuova associazione con mantenimento dei collegamenti con altro movimento di lotta per la salute e ribadendo scopi, obiettivi e attività praticati in precedenza.

Alcuna riserva può essere ipotizzata sull'interesse specifico storicizzato e geograficamente connotato dell'AIEA, come anche riscontrato dalla documentata continuativa attività finalizzata a perseguire gli obiettivi di tutela.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' shape.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' shape.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Infatti, l'ente, costituito e operante in Casale Monferrato, persegue lo scopo di completa dismissione e messa al bando dell'amianto sul territorio nazionale, di promozione sia dell'informazione scientifica sui danni e rischi legati all'amianto, che di riforme normative rivolte alla concreta bonifica dei siti contaminati e al miglioramento della situazione previdenziale dei lavoratori, di monitoraggio, informazione e sorveglianza sanitaria, nonché di sostegno e cura dei lavoratori e cittadini colpiti dalle malattie correlate all'amianto, di costituzione di "Osservatori Regionali Amianto" per il coordinamento istituzionale e supporto operativo, assistenziale e informativo ai lavoratori e cittadini in materia sanitaria e ambientale. Dunque, risulta individuato e differenziato l'interesse collettivo della tutela di lavoratori e dei cittadini con riferimento al diritto alla salute e all'integrità fisica correlato ai rischi di contaminazione ed esposizione all'amianto e il diritto del sodalizio con riferimento agli specifici scopi perseguiti ritenuti lesi o frustrati dai fatti-reato contestati.

Ampia è la prova dell'intensa attività da anni espletata dall'associazione, che fin dalla nascita dell'ente originario, poi confluito e rifondato in quello costituito in giudizio (il cui atto costitutivo non ha dato vita alla creazione di una nuova e distinta entità stante il mantenimento dello scopo e della prosecuzione delle attività in piena continuità con il passato), si è occupata e impegnata con riguardo al territorio inquinato di Casale Monferrato e zone limitrofe, per effetto dell'attività produttiva dello stabilimento della Eternit S.p.a..

Pertanto, alcun dubbio può ravvisarsi sulla azionata pretesa civile risarcitoria *iure proprio*.

**Associazione Sicurezza e Lavoro**

Dallo Statuto prodotto in atti emerge che l'ente, costituito il 30.6.2010 e operante prevalentemente nel Piemonte, ha quale scopo:

- la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, realizzando giornali, riviste, periodici, corsi, diversificate altre forme di pubblicazioni e comunicazioni, ovvero altre iniziative di sensibilizzazione nel settore;
- la promozione della collaborazione nel campo della sicurezza e salute sul lavoro tra i lavoratori e tutte le componenti di categoria e istituzionali coinvolte;
- la collaborazione col personale sanitario, ricercatori, tecnici e operatori della prevenzione per l'analisi e la ricerca delle cause di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- l'attività di informazione, assistenza e consulenza legale, contrattuale e sindacale in tema di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza e alla prevenzione;



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

- l'organizzazione e il coordinamento di manifestazioni, rassegne, dibattiti, corsi, conferenze, borse di studio e ogni altra attività culturale e formativa in tema di lavoro, sicurezza e tutela della salute;
- l'attività di ricognizione, collezione e valorizzazione di ogni documentazione rilevante sulle tematiche sociali e afferenti al lavoro, anche con riferimento ai diritti in materia di ambiente e di tutela della salute;
- la costituzione di parte civile nei processi penali per la promozione e la realizzazione della salute di lavoratori e cittadini, nonché della salubrità dei luoghi di lavoro.

Coerentemente agli scopi statutari, è stata documentata l'attività svolta dall'ente fin dal mese di luglio/agosto 2010, tramite la pubblicazione di numerosi articoli di approfondimento, informazione e sensibilizzazione anche specificamente in materia di rischi da amianto.

Plurimi sono gli articoli pubblicati costantemente dall'ente sull'apposito "Focus Amianto" inserito nel periodico "Sicurezza e Lavoro" volto alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come molteplici sono i documenti allegati a riscontro delle attività di informazione, dibattito e formazione svolte negli anni, dalla costituzione dell'associazione e fino all'attualità.

Non c'è dubbio che l'associazione in questione costituisca una formazione sociale che ha perseguito, con continuità e fattività a livello locale, mediante attività promozionali, culturali, di informazione ed assistenza, la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, nonché la sicurezza negli ambienti di lavoro, facendo di tali valori e obiettivi il proprio scopo essenziale e specifico.

Particolare cura promozionale e di informazione è sempre stata assegnata alle questioni legate all'amianto e ai conseguenti rischi connessi per la salute umana e l'ambiente.

Ne discende che risulta pienamente dimostrata la legittimazione al risarcimento dell'associazione.

**Associazione Familiari Vittime Amianto (AFEVA)**

Come documentalmente riscontrato, l'associazione è stata istituita in Casale Monferrato il 1.6.1998, quale ente di volontariato privo di lucro, con lo specifico ed essenziale scopo di agire per la difesa e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con particolare riferimento ai rischi relativi all'amianto (art. 3 dello Statuto).

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'D' or similar character.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

Essa, avvalendosi delle conoscenze ed esperienze scientifiche maturate soprattutto in Casale Monferrato, si prefigge la collaborazione con i sindacati per sviluppare iniziative anche di carattere vertenziale e legale, volte al riconoscimento e risarcimento del danno da amianto, subito sia da esposti professionalmente che dalla popolazione.

Sorta pertanto quale importante forma spontanea di aggregazione sociale e istituzionale tra i cittadini di Casale Monferrato i cui congiunti erano deceduti per patologie asbesto correlate (tra cui il mesotelioma pleurico) conseguenti all'esposizione ambientale delle fibre di amianto riconducibile all'attività svolta in loco dallo stabilimento Eternit, AFEVA – come più ampiamente riportato nell'atto di costituzione, nelle note di conclusioni del 27.2.2023 e confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Nicola Ponderano, Bruno Pesce, Giuliana Busto e Romana Blasotti all'udienza del 17.9.2021 e all'udienza del processo c.d. Eternit 1 del 12.4.2010 – ha da sempre profuso un costante e rilevante impegno nella proposizione di iniziative legislative volte alla messa al bando dell'amianto e alla costituzione di fondi economici per le vittime, nell'organizzazione e/o partecipazione – anche a livello internazionale, a conferma della autorevolezza e rappresentatività dell'associazione – a convegni e manifestazioni destinati all'approfondimento scientifico della materia, alla informazione, divulgazione e sensibilizzazione sui gravi rischi per la salute correlati alla lavorazione dell'amianto, nell'adozione di ogni utile supporto operativo o strumentale per la tutela e il sostegno legale ed economico di vittime e familiari (cfr., documentazione allegata). Dunque, pacificamente si tratta di un'associazione fortemente impegnata, da tempo e in modo continuativo sul territorio di Casale Monferrato, specificamente nell'attività di contrasto all'inquinamento e contaminazione derivante all'uso dell'amianto, nonché di prevenzione e tutela della salute e integrità fisica delle persone esposte a tale minerale. Dunque, sicuramente si tratta di un ente portatore di un interesse fortemente coinvolto nei fatti di causa.

**Medicina Democratica – Movimento di lotta alla salute Onlus**

Dall'allegato Statuto dell'ente – risalente al 1978 – si evince che tale associazione non avente finalità di lucro persegue (art. 3): a) la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita con riferimento ad ogni cittadino, ed in particolare ai lavoratori, con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso all'A.G. ogniqualvolta tali diritti siano violati; b) la promozione della prevenzione da



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

ogni agente di pericolo/rischio e tossico-nocivo in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate; c) la promozione e l'affermazione della ricerca scientifica e della medicina pubbliche mediante un'azione efficace di partecipazione di soggetti sociali alle scelte sociali, culturali, scientifiche e sanitarie che anche indirettamente li riguardano; d) la promozione dell'informazione e della partecipazione dei cittadini per l'affermazione degli scopi perseguiti e per la qualità della loro vita, attraverso il rigoroso rispetto dell'ambiente e della salute individuale e collettiva; e) la promozione di ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali, tra cui editare, stampare, diffondere pubblicazioni scientifiche, politiche, sindacali, culturali e tecniche nel campo della promozione della salute, della prevenzione dei rischi e degli agenti tossico - nocivi, nonché organizzare conferenze, seminari, corsi, dibattiti nei predetti settori e campi di interesse dell'ente.

Come lucidamente sintetizzato nell'atto di costituzione e riscontrato nella corposa documentazione prodotta, Medicina Democratica da tempo è intensamente impegnata nella sua attività istituzionale anche nel territorio piemontese, ed in particolare in quello di Casale Monferrato, per affermare i diritti alla salute, alla sicurezza, all'ambiente salubre, nonché i diritti della persona costituzionalmente garantiti, sia nei luoghi di lavoro che ovunque si espliciti la vita dell'uomo.

Fin dagli anni '80 numerosi sono stati i convegni, le manifestazioni culturali e i dibattiti organizzati o partecipati dall'associazione aventi ad oggetto l'amianto e i relativi rischi per la salute dei cittadini e i lavoratori (cfr., allegati 2 bis, 5 bis e 13).

L'ampia e diffusa attività di tutela dei lavoratori e dei cittadini sotto il profilo della dignità e della salute comporta che l'elevato numero di decessi cagionati dal prevenuto per effetto della reiterata violazione delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro ha determinato un danno diretto a tale associazione, sia per la possibile diminuzione delle affiliazioni o iscrizioni generate dalla sfiducia verso l'ente e la perdita di prestigio per il fallimento dei compiti perseguiti, che per la compromissione in sé degli interessi statutariamente perseguiti.

\*\*\*\*

Orbene, i plurimi eventi omicidiari riconducibili all'imputato hanno determinato una chiara compromissione e lesione dell'immagine e della credibilità di tutti tali enti esponenziali (sindacati e altre associazioni), posto che la mancata adozione delle necessarie cautele e presidi

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a circular shape with a vertical line extending downwards.



CORTE D'ASSISE DI NOVARA

volti a migliorare e a mettere in sicurezza le condizioni di svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento Eternit, nonostante la precaria situazione di igiene nei luoghi di lavoro e il diffuso inquinamento ambientale nella città di Casale Monferrato, ha finito per vanificare, screditare e sminuire il ruolo e la funzione istituzionale di tali parti civili.

Essendo da tempo – fin dagli anni '70 – note le conseguenze dannose per la salute dell'uomo derivanti dalla l'esposizione e respirazione di fibre di amianto, gli accertati assai numerosi decessi cagionati dalle condotte illecite dell'imputato hanno inciso sulla concreta capacità dei sindacati e delle costituite associazioni - impegnati da tempo in loco nel contrasto all'amianto e nella tutela della salute di lavoratori e cittadini, della sicurezza sul lavoro e della salubrità dell'ambiente - a porsi come affidabili e incisivi strumenti di salvaguardia di tali valori e interessi, subendo un diretto discredito di immagine e di reputazione, anche oltre la cerchia dei propri associati.

Nulla rileva il fatto che già nel 1986 sia cessata l'attività della Eternit onde limitare la responsabilità civile dell'imputato, dovendosi avere riguardo agli eventi dannosi generati dai numerosi decessi occorsi dal 2008 fino al 2016, e, pertanto, in epoca successiva alla costituzione degli enti.

Lo storico attivismo dei sindacati volto a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro nello stabilimento Eternit (cfr., deposizioni dei testi Nicola Pondrano e Bruno Pesce all'udienza del 17.9.2021 e documentazione prodotta in atti) e a divulgare tra i lavoratori ogni utile informazione prevenzionale e di igiene contro i rischi dell'esposizione all'amianto, così come la richiamata mirata attività svolta dalle altre associazioni volta a perseguire effettivamente gli scopi statutari di tutela della salute e di lotta all'amianto consentono di affermare che le numerose morti per mesotelioma pleurico cagionate dall'imputato hanno finito per vanificare le finalità ed il ruolo, anche di controllo, di tali parti civili, ingenerando nella collettività la convinzione della sostanziale impotenza e incapacità, se non inutilità, delle predette associazioni.

Sicché, sul piano logico-indiziario, tenuto conto della assai rilevante entità dei fatti commessi dal prevenuto e del concreto specifico impegno operativo attuato dagli enti in questione, deve ritenersi provata la correlazione eziologica tra i reati e il pregiudizio patito, sia pure con generale remissione al giudice civile per la liquidazione definitiva del danno, non essendo stati acquisiti elementi precisi e concreti che possano autorizzare in questa sede la valutazione del danno patrimoniale e l'esatta entità di quello non patrimoniale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

A handwritten mark or signature in black ink, appearing to be a stylized 'Q' or similar character.